


CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

*Rassegna delle esperienze
aggiornata ad agosto 2014*



*A cura del Laboratorio di
pratiche valutative di CAPIRe*



LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

Una rassegna delle esperienze


Questo documento costituisce la versione rivista e aggiornata di un primo volume dedicato alle esperienze di valutazione condotte nelle assemblee regionali e prodotto nel 2011 dal Laboratorio di pratiche valutative. Il Laboratorio è un organismo nato nell'ambito di progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi regionali), al quale partecipano i funzionari che forniscono assistenza tecnica ai vari organismi consiliari impegnati nell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Il Laboratorio ha lo scopo di aiutare lo scambio delle esperienze maturate nelle singole realtà regionali e di offrire strumenti utili alla crescita delle competenze professionali.

Collaborano alle attività del Laboratorio di pratiche valutative:

Luciana Bruno e Silvia Macciocchi (Consiglio regionale dell'Abruzzo); Tommaso Accuosto (Consiglio regionale della Basilicata); Monia Masetti e Andrea Orsi (Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna); Rita Di Marzo ed Elisabetta Cossutti (Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia); Livia Tedeschini Lalli (Consiglio regionale del Lazio); Isabella Bertoneri, Marina Gigli, Francesco Pellegrini e Michela Rocca e (Consiglio regionale della Lombardia); Luigia Alessandrelli e Loretta Lispi (Assemblea legislativa delle Marche); Rosetta Porfirio (Consiglio regionale del Molise); Fabrizio d'Alonzo e Andrea Stroschio (Consiglio regionale del Piemonte); Settimio Giuliese (Consiglio regionale della Puglia); Maria Cristina Caria (Consiglio regionale della Sardegna); Luisa Roggi, Antonella Brazzini e Alessandro Zuti (Consiglio regionale della Toscana); Andrea Margheri (Consiglio della Provincia Autonoma di Trento); Nicola Fallocci, Maria Rita Francesconi e Susanna Rossi (Consiglio regionale dell'Umbria).

Per ulteriori informazioni sulle attività di CAPIRe e del Laboratorio è possibile visitare il sito web del progetto: www.capire.org

*Copyright © 2014 – CAPIRe. Tutti i diritti sono riservati.
Pubblicato nel mese di novembre 2014*



INDICE

<i>Un aggiornamento a tre anni di distanza.....</i>	<i>8</i>
<i>La valutazione nelle assemblee regionali primi elementi per un bilancio</i>	<i>12</i>
<i>Il Consiglio regionale dell'Abruzzo.....</i>	<i>17</i>
<i>Il Consiglio regionale della Basilicata.....</i>	<i>22</i>
<i>L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna.....</i>	<i>25</i>
<i>Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia</i>	<i>31</i>
<i>Il Consiglio regionale del Lazio.....</i>	<i>37</i>
<i>Il Consiglio regionale della Lombardia.....</i>	<i>39</i>
<i>L'Assemblea legislativa della Regione Marche</i>	<i>45</i>
<i>Il Consiglio regionale del Molise</i>	<i>48</i>
<i>Il Consiglio regionale del Piemonte.....</i>	<i>52</i>
<i>Il Consiglio regionale della Puglia.....</i>	<i>57</i>
<i>Il Consiglio regionale della Sardegna.....</i>	<i>60</i>
<i>Il Consiglio regionale della Toscana</i>	<i>62</i>
<i>Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento</i>	<i>69</i>
<i>Il Consiglio regionale dell'Umbria.....</i>	<i>73</i>
<i>La Carta di Matera.....</i>	<i>57</i>
<i>Estratto dal Manifesto di CAPIRe.....</i>	<i>65</i>

LA VALUTAZIONE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI

UN AGGIORNAMENTO A TRE ANNI DI DISTANZA

A cura di Marco Sisti

Nel febbraio del 2011 il Laboratorio di pratiche valutative di *CAPiRe* dette alle stampe un volume dal titolo *“La valutazione delle politiche nelle assemblee regionali. Una rassegna delle esperienze”*. A poco più di tre anni di distanza, il Laboratorio ne propone un aggiornamento. Questo nuovo documento permette di apprezzare i passi avanti compiuti in quest’ultimo periodo e di individuare le possibilità di crescita nell’esercizio di una funzione ancora molto trascurata. Per aiutare il lettore ad entrare dentro al progetto e comprendere meglio le singole realtà regionali, abbiamo deciso di riproporre per intero l’introduzione al primo volume, facendola però precedere da alcune riflessioni sugli elementi che hanno maggiormente caratterizzato questi ultimi anni di lavoro.

Un più ampio utilizzo degli strumenti introdotti a livello normativo

Gli Statuti e i Regolamenti interni di diverse Regioni italiane prevedono l’impiego di due particolari strumenti in grado d’innescare la valutazione di una politica pubblica. L’uso di tali strumenti è stato promosso da *CAPiRe* fin dalla sua costituzione¹. Un primo strumento è la clausola valutativa, che viene solitamente inserita nei testi di legge più rilevanti. Essa attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell’attuazione della legge di raccogliere, elaborare e comunicare all’organo legislativo una serie di informazioni selezionate sull’efficacia delle politiche realizzate. Le attività di valutazione promosse dalla clausola accompagnano l’intero ciclo di vita della legge. Il secondo strumento è la missione valutativa. Si tratta di un’indagine dalla durata relativamente breve – di solito non più di due anni e idealmente conclusa all’interno della stessa legislatura che ne ha visto l’avvio – tesa ad approfondire alcuni particolari aspetti di una legge già in vigore. L’attivazione di una missione valutativa può essere richiesta dal Comitato che si occupa di valutazione, da una commissione o da un numero minimo di consiglieri. In alcuni casi – come in Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia - a seguirne lo svolgimento sono designati due Consiglieri, in rappresentanza sia della maggioranza che delle minoranze.

Negli ultimi 4 anni il numero delle nuove clausole valutative approvate si è mantenuto pressoché costante sul territorio nazionale (tra 20 e 30 ogni anno). In certe Regioni è però aumentato in modo considerevole il tasso di risposta ai mandati informativi contenuti nelle clausole da parte degli Esecutivi regionali. Pur esistendo ancora larghi margini di miglioramento nel processo di istituzionalizzazione di questo specifico strumento, sono state messe a punto procedure formali e pratiche di lavoro che hanno favorito non solo l’invio delle relazioni previste da parte della Giunta regionale, ma anche il loro esame nelle Commissioni competenti in materia o in aula. Sebbene questa tendenza non riguardi tutte le realtà regionali (e anzi sia esperienza di un numero ancora limitato), essa costituisce un incoraggiante segnale di un progresso in atto.

¹ Si veda a questo proposito il documento *“Verso una “nuova” funzione di controllo dei Consigli regionali. Riflessioni su una possibile formulazione statutaria” – Approfondimento di CAPiRe, Aprile 2003: www.capire.org/capireinforma/scaffale/CAPiRe2003_3approfondimenti.pdf*

Anche sul fronte delle missioni valutative sono evidenti alcuni importanti avanzamenti. In questo periodo, più che in passato, le assemblee regionali si sono fatte promotrici di indagini che hanno comportato raccolte primarie di dati presso i soggetti attuatori e gli stessi beneficiari delle politiche. In tali occasioni i Consiglieri regionali sono stati coinvolti direttamente nella definizione delle domande di valutazione e nell'analisi dei risultati. Inoltre, i Consiglieri regionali, incaricati di seguire lo svolgimento delle missioni valutative, sono stati presenti in alcune fasi operative della ricerca come, ad esempio, nelle riunioni in cui venivano compiute scelte di metodo in merito alla strategia di indagine da seguire.

Quali sono gli elementi che hanno permesso di raggiungere questi risultati? Ne possiamo citare tre che caratterizzano le esperienze più consolidate:

- la presenza di un organismo consiliare che segua una linea d'azione *non partisan* e che sia dedicato a promuovere la funzione di controllo e valutazione
- la creazione di una struttura tecnica composta da funzionari formati nel prestare assistenza specializzata in tema di controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche
- la collaborazione con le strutture degli Esecutivi regionali e la condivisione di una strategia di lavoro che veda nella valutazione delle politiche pubbliche un fondamentale strumento di apprendimento istituzionale e organizzativo.

L'importanza di organismi consiliari dedicati a promuovere la funzione

Nelle esperienze più mature presentate in questo volume, la costituzione di un organismo consiliare dedicato a promuovere la funzione di controllo e valutazione ha fatto la differenza, mettendo in moto meccanismi procedurali che nel passato facevano più fatica a funzionare. Nella maggior parte dei casi tale organismo ha preso la forma di un Comitato paritetico, composto cioè da un numero eguale di consiglieri di maggioranza e di minoranza e presieduto a turno da un rappresentante delle diverse parti politiche.

Naturalmente la presenza di un simile organismo non è condizione sufficiente affinché la valutazione delle politiche pubbliche si radichi nelle attività consiliari. Tuttavia, se il Comitato viene messo nelle condizioni di lavorare (e non resta solo una previsione normativa), esso rappresenta un importante - quasi indispensabile - agente di cambiamento. Senza un attore autorevole, assistito a livello tecnico, che prenda in carico la funzione, ne favorisca l'esercizio da parte degli altri organismi consiliari (come le Commissioni permanenti), aiuti l'intera Assemblea a tenere alta l'attenzione sui risultati delle politiche adottate e alimenti l'interlocuzione con l'Esecutivo su questi temi, esiste il fortissimo rischio che l'intero processo rimanga bloccato.

La necessità di una forte struttura tecnica dedicata alla valutazione

Che per esercitare in modo incisivo una funzione di controllo e valutazione sia necessario dotarsi di una struttura tecnica professionalmente competente e dotata di risorse adeguate è un punto talmente evidente che potrebbe essere dato per scontato. Purtroppo però sono poche le regioni che hanno compiuto decisi passi avanti in questa direzione. Con l'aggravante che la recente crisi economica e le scelte assunte a livello nazionale sul pubblico impiego hanno reso ancora più difficile effettuare un serio investimento su questo fronte. E' anzi assai probabile che proprio la recessione e i necessari tagli alla spesa pubblica siano usati come buoni argomenti per limitare ulteriori

investimenti sul fronte della valutazione e rivedere, in termini riduttivi, anche le più coraggiose scelte compiute in passato.

Per quanto possa apparire ovvio vale dunque la pena ripetere il messaggio, anche e soprattutto alla luce delle esperienze fin qui maturate. Laddove opera un nucleo di analisti di politiche preparati e motivati, i risultati raggiunti grazie a questa attività sono lampanti. Si producono conoscenze sull'attuazione e l'efficacia delle politiche che prima erano inesistenti e soprattutto tali conoscenze finiscono per alimentare il dibattito pubblico e quindi il processo legislativo. Viceversa la decisione di non creare all'interno dell'assemblea legislativa un servizio (o un ufficio) esplicitamente dedicato a questa funzione e attrezzato con risorse specializzate produce risultati insoddisfacenti, se non del tutto assenti. E' assai poco probabile che personale non dedicato a tempo pieno a questa attività possa svolgere un utile servizio di assistenza tecnica all'esercizio della funzione di controllo e valutazione.

Il necessario dialogo con gli Esecutivi regionali

Nella Carta di Matera, il documento d'indirizzo dedicato alla valutazione delle politiche e varato dalle assemblee regionali nel 2007, si affermava che: *“L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo presuppone una crescita nelle occasioni di dialogo tra Legislativo ed Esecutivo. Sia nella redazione e nell'applicazione delle clausole, sia nello svolgimento delle missioni, si prevede che tra i due organi si aprano canali di comunicazione e di scambio di informazioni. Queste situazioni di interlocuzione non sono da leggersi in chiave conflittuale, ma devono al contrario essere ricondotte ad una aspirazione comune: apprendere nuove lezioni sull'efficacia delle politiche pubbliche.”*

Le assemblee che hanno tradotto questo principio in pratica, costituendo gruppi di lavoro tecnici interdirezionali per l'applicazione delle clausole valutative o dando vita a collaborazioni su singoli progetti di valutazione, hanno di solito raggiunto tre risultati: (1) sono riuscite ad aumentare il numero e migliorare la qualità delle relazioni “di ritorno” presentate in Consiglio; (2) hanno svolto con maggiore facilità le missioni valutative; (3) hanno posto basi più solide per ulteriori progressi ed avanzamenti nelle attività conoscitive.

Solo rendicontazione o anche apprendimento? Una scelta da compiere

Vi sono in realtà altri due elementi che caratterizzano trasversalmente le esperienze regionali e sui quali vale la pena soffermarsi. Il primo di questi elementi riguarda le esigenze conoscitive alle quali le attività di valutazione danno risposta. Le attività di valutazione finora condotte si limitano spesso ad un'attività di mera rendicontazione su quanto è stato fatto in attuazione della legge. Più che a capire se, e in che misura, le soluzioni adottate riescano davvero a risolvere i problemi affrontati, esse tendono a mostrare la bontà e la quantità di ciò che è stato realizzato. Molto raramente invece sono stati utilizzati metodi volti ad identificare gli effetti dell'intervento, in grado di far apprendere qualcosa di nuovo sull'efficacia della politica adottata. In pochissimi casi, ad esempio, si è fatto ricorso all'analisi controfattuale, che viene considerata a livello internazionale un punto di riferimento metodologico dal quale è impossibile prescindere quando si parla di valutazione delle politiche².

² Si vedano ad esempio le iniziative della *Coalition for Evidence Based Policy*, ente non profit che collabora con il Congresso USA nella promozione di studi randomizzati controllati e nella divulgazione

Per tentare di modificare questa tendenza e passare da una logica di rendicontazione ad una logica di apprendimento, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e Province Autonome ha approvato alla fine del 2013 un documento dal titolo *“Imparare a Spendere meglio. Manifesto delle Assemblee Regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche”*. Il documento è stato concepito per ricercare nelle altre istituzioni pubbliche consenso e collaborazione in questa prospettiva di cambiamento. A questo fine si propongono 5 azioni che dovrebbero entrare nell’agenda dei lavori legati al disegno e all’attuazione delle politiche finanziate dai Fondi Strutturali Europei (2014-2020). Un estratto del Manifesto con l’indicazione delle 5 azioni è riportato nell’ultima parte del volume.

Il fronte della “valutazione democratica”

L’altro elemento di interesse è il tentativo, ormai comune a diverse esperienze regionali, di aprire il processo di valutazione alla diretta partecipazione di soggetti esterni: gruppi di interesse, associazioni di categoria, imprese, singoli cittadini. Questo punto, peraltro già presente nella Carta di Matera del 2007, rinvia ad una questione molto dibattuta all’interno della comunità dei valutatori e che si sviluppa intorno al concetto di “valutazione democratica”. Alla base vi è l’idea che la valutazione non debba essere una pratica confinata all’interno dell’amministrazione, ma che assuma maggior significato e valore se coinvolge una pluralità di attori sia nella definizione dei bisogni conoscitivi, sia nella discussione dei risultati degli studi. Le assemblee legislative possono fare molto per rompere una naturale tendenza all’autoreferenzialità delle amministrazioni pubbliche. Anche in questo caso sperimentare nuove pratiche di lavoro – come in alcuni casi è accaduto – e dotarsi di strumenti e tecnologie innovative.

Il quadro d’insieme è ancora molto disomogeneo

Formulare un giudizio sintetico sullo stato dell’arte della valutazione nelle assemblee regionali italiane non è semplice. Dalla lettura delle testimonianze contenute nelle pagine seguenti emerge un quadro molto disomogeneo. Una disomogeneità che probabilmente crescerebbe molto, se si guardasse alle situazioni non descritte nel volume. Accanto a realtà regionali che in questi anni hanno compiuto un percorso istituzionale ed organizzativo articolato, segnato da diversi momenti di *“stop and go”* ma comunque diretto ad un obiettivo di crescita della funzione, ve ne sono altre che stentano ad assumere anche le più modeste decisioni in materia.

Si tratta però di una distanza che potrebbe essere colmata, se le assemblee al momento meno impegnate su questa attività assumessero poche scelte mirate e decidessero di investire seriamente sullo sviluppo di questa funzione. Come dimostra l’esperienza, la costituzione di un organismo consiliare dedicato (anche se non ancora formalizzato all’interno dello Statuto o del Regolamento), la creazione di un primo ufficio con personale in grado di offrire assistenza tecnica all’esercizio di questa funzione, l’attivazione di un gruppo di lavoro interdirezionale con la Giunta regionale sulla valutazione delle politiche sono passaggi che in tempi brevi consentirebbero di recuperare il gap esistente. Naturalmente se un’evoluzione di questo tipo avvenisse, ciò aiuterebbe anche le esperienze più mature a consolidare le posizioni raggiunte e farebbe crescere le capacità di valutazione dell’intero sistema.

dei loro esiti, o le recenti iniziative della DG Employment (Commissione Europea) come il network SPARK (*Social Policy Analysis for Robust Knowledge*) o i bandi legati al programma EASI.

LA VALUTAZIONE NELLE ASSEMBLEE REGIONALI PRIMI ELEMENTI PER UN BILANCIO³

A cura di Marco Sisti

Nel giugno del 2007 i rappresentanti di dodici Consigli regionali si dettero appuntamento a Matera per firmare un documento d'indirizzo che, da allora, assunse il nome di "Carta di Matera". Nelle giornate successive aderirono alla Carta altre cinque assemblee, portando così a diciassette il numero delle firme⁴. Sottoscrivendo quel documento, le assemblee riconoscevano formalmente nell'espressione "*controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche*" - maturata nell'ambito di progetto *CAPiRe* - l'insieme di attività necessarie ad esercitare una rinnovata funzione di controllo. Ma cosa implicava esattamente tale riconoscimento?

Il controllo e la valutazione secondo *CAPiRe*

La prima implicazione era di natura metodologica. L'espressione impiegata esprime infatti una duplice finalità. La prima parte - *controllo sull'attuazione delle leggi* - si riferisce alla necessità di verificare le reali modalità d'applicazione delle norme e di individuare i motivi di eventuali difformità rispetto al disegno originario. La volontà di conoscere l'attuazione delle leggi è dettata dalla consapevolezza che ogni legge, per quanto ben disegnata, può incontrare, durante la sua messa in opera, deviazioni, rallentamenti ed intoppi, causati da eventi e comportamenti imprevisi. Prepararsi a cogliere per tempo l'insorgere di tali situazioni significa, per un'assemblea, avere la possibilità di operare le correzioni e gli aggiustamenti più adeguati, attraverso l'adozione di modifiche legislative o l'approvazione di atti d'indirizzo.

La seconda parte - *valutazione degli effetti delle politiche* - fa riferimento alla necessità di apprendere se specifici modelli d'intervento, approvati in passato dalla stessa assemblea, si siano poi rivelati efficaci nell'affrontare i problemi collettivi che ne hanno motivato l'adozione. Con questo tipo di analisi non viene messa in discussione l'aderenza tra ciò che è stato fatto e ciò che era previsto nelle norme - come avviene nel controllo sull'attuazione - ma è indagata la capacità della stessa politica pubblica di incidere positivamente su un certo fenomeno sociale.

Oltre il riconoscimento formale di una funzione

La Carta di Matera andava però oltre il riconoscimento ufficiale di una nuova area di attività. Essa delineava anche un preciso percorso istituzionale, strutturato in dieci tappe e segnato da impegni tanto sfidanti, quanto stringenti. Un elenco di decisioni da prendere e di "cose da fare", che avrebbero dovuto scandire il processo di consolidamento delle attività di controllo e valutazione in seno ai Consigli regionali⁵.

A distanza di quasi quattro anni dalla firma della Carta, è opportuno tentare un bi-

³ Introduzione al primo volume del febbraio 2011.

⁴ Le assemblee legislative che hanno siglato la Carta di Matera sono: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto.

⁵ I dieci punti della Carta di Matera sono pubblicati nell'ultimo capitolo di questo volume.

lancio su quanto è avvenuto. In che misura gli obiettivi fissati in quel documento d'indirizzo sono stati raggiunti? La valutazione delle politiche è entrata nel quotidiano modo di operare degli organi legislativi? Quanto cammino resta da percorrere alle assemblee che decisero di intraprendere insieme questa lunga marcia?

Il punto di partenza per tentare un bilancio

Sebbene questo volume non nasca con l'intento di rispondere direttamente a tali domande - lo scopo consiste piuttosto nel mettere insieme un set di informazioni, molto elementari, che permetta ai partecipanti del *Laboratorio di pratiche valutative* di conoscersi e "misurarsi" reciprocamente - esso costituisce un buon punto di partenza per chi intenda avviare una riflessione sullo stato dell'arte della valutazione nelle assemblee regionali. Le pagine che seguono offrono al lettore una prima rappresentazione di ciò che si è mosso nelle singole assemblee intorno alle proposte elaborate nell'ambito di progetto *CAPIRE*. Lasciando trasparire, tra le righe, le difficoltà che esistono nel tentativo di tradurre in pratica tali proposte.

Il volume raccoglie tredici schede relative ad altrettante amministrazioni che oggi partecipano alle attività del *Laboratorio*. Ogni scheda contiene le risposte date dai funzionari consiliari coinvolti nel progetto ad alcuni quesiti molto puntuali. Dalla lettura delle schede emerge un racconto frammentario e, per scelta, assai sommario, che forse non riesce a dar conto di tutti i traguardi raggiunti e - soprattutto - della fatica fatta per raggiungerli. Tale racconto ci consente però di mettere a fuoco alcuni aspetti chiave del processo di istituzionalizzazione della valutazione nelle assemblee. Si tratta di aspetti che meritano di essere qui velocemente ricordati e che potranno essere al centro di riflessioni successive.

La definizione di nuove regole del gioco

Molte assemblee regionali in questi anni hanno riscritto le norme che regolano l'esercizio della funzione di controllo e valutazione. Ciò è avvenuto sia negli Statuti e nei Regolamenti interni, sia nella legislazione ordinaria attraverso l'inserimento di "clausole valutative". Hanno assunto questo nome quelle disposizioni normative che attribuiscono ai soggetti attuatori il compito di trasmettere all'organo legislativo informazioni selezionate sugli interventi promossi dalla stessa legge.

Dieci amministrazioni regionali sulle tredici presenti in questa rassegna hanno nelle norme statutarie e regolamentari un chiaro riferimento alla nozione di "*controllo sull'attuazione e valutazione degli effetti*"⁶. Cinque tra queste individuano un organismo consiliare paritetico - ovvero composto da un numero pari di esponenti di maggioranza e di minoranza - al quale viene anche assegnato il compito di promuovere l'impiego di strumenti di valutazione delle politiche. In un sesto caso si attribuisce questo compito ad una commissione permanente. In altri il riferimento è a commissioni di vigilanza, o di verifica, sull'operato del governo, riconducibili più direttamente alle tipiche finalità del sindacato ispettivo.

A ciò si aggiunga che tutte le assemblee descritte hanno sperimentato, a diversi gradi di sistematicità e di consapevolezza, l'impiego della clausola valutativa, uno strumen-

⁶ In questo calcolo è stata inserita anche la Regione Sardegna sebbene la legge statutaria approvata dal Consiglio regionale nel 2007 sia stata successivamente annullata da una sentenza della Corte costituzionale.

to di lavoro adottato anche da amministrazioni non comprese in questa rassegna. In totale, fino a dicembre 2010, le clausole introdotte nella legislazione regionale superano il ragguardevole numero di centocinquanta, a riprova del fatto che il nuovo istituto si è diffuso al di là di ogni più ottimistica aspettativa.

Un movimento nato dal basso e in modo spontaneo - non indotto cioè da leggi statali o direttive europee - ha perciò dato vita ad un nuovo sistema di regole, immaginando, e poi portando a compimento, anche la costituzione di soggetti politici inusuali per il contesto italiano⁷, come i comitati paritetici. In pochi, anche tra i promotori di progetto *CAPiRe*, avrebbero scommesso sull'eventualità che ciò potesse accadere. Il merito di questo successo va a coloro - consiglieri e tecnici - che hanno creduto in questa idea di cambiamento e si sono adoperati nel metterla in pratica.

A questo punto è naturale domandarsi se ad un simile sforzo sul piano dell'elaborazione normativa ne è seguito uno equivalente nell'applicazione delle nuove regole. In altre parole, allo stato attuale, quanto spazio è realmente dato alle attività di valutazione nei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea?

Quel che ancora manca...

Le schede raccolte contengono già qualche risposta a questo interrogativo. La situazione è molto diversa nelle varie realtà regionali, ma in generale la valutazione evocata negli Statuti e nei Regolamenti non costituisce ancora un'attività centrale per le assemblee legislative. Essa, al di là di ciò che è scritto nei testi di legge, nelle delibere e negli atti d'indirizzo, stenta ad essere una funzione pienamente riconosciuta e praticata.

La costruzione dei "presupposti normativi" - utile a portare in seno alle assemblee almeno le ipotesi per produrre il cambiamento necessario - è stata solo la prima fase di un processo di evoluzione amministrativa che deve ancora completarsi. Le organizzazioni consiliari - peraltro già indebolite sui tradizionali fronti di lavoro, la produzione legislativa e l'approvazione del bilancio - non hanno fin qui trovato la forza di ripensare in profondità la loro missione istituzionale, di ridisegnare le procedure interne e di individuare le risorse necessarie per dar seguito a tutte le indicazioni contenute nella Carta di Matera.

Scorrendo le schede raccolte nel volume, il lettore si accorgerà di come l'esercizio di una funzione tanto importante - che nelle assemblee di altri Paesi coinvolge decine di analisti e nutre di dati e informazioni i lavori degli organi legislativi - sia delegata a pochi funzionari, ai quali spesso sono affidati anche compiti di altra natura. Del resto, in alcuni Consigli regionali questa attività non trova una chiara collocazione nell'organizzazione interna e solo raramente la "valutazione delle politiche" compare come denominazione degli uffici a ciò dedicati.

Questi indizi fanno comprendere come la pratica della valutazione non sia ancora diventata parte integrante delle strutture assembleari. Si ha la sensazione che essa venga percepita dai vari attori che partecipano al processo legislativo come qualcosa di astratto, che resta lontano dalle "questioni essenziali" del dibattito politico. Quan-

⁷ Un precedente a livello nazionale è dato dal Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, istituito con le modifiche regolamentari del 1997 (art. 16-bis reg.).

do, in realtà, la valutazione delle politiche punta proprio nella direzione opposta: fornire ai Legislatori elementi molto concreti di conoscenza che consentano loro di prendere decisioni più informate e consapevoli.

... e quello che lascia ben sperare

Le schede documentano però anche altro, di più incoraggiante. Nonostante le scarse risorse a disposizione, le singole esperienze di lavoro sono riuscite, in questi anni, ad andare avanti e svilupparsi senza interruzioni. Ciò ha permesso a coloro che sono stati coinvolti in tali esperienze di acquisire competenze analitiche sempre più ricche, di affinare l'uso delle tecniche e di conquistarsi una credibilità professionale sempre maggiore. Non solo all'interno delle assemblee, ma anche al di fuori di esse. Sono molti gli osservatori esterni che considerano ciò che è avvenuto nell'ambito di *CAPiRe* una delle più interessanti innovazioni amministrative degli ultimi anni.

Come recita un rapporto dell'OCSE del 2009: *"One of the most effective recent developments is the CAPiRe project, ...CAPiRe seeks to disseminate the policy evaluation culture, building on the capacities of regional administration in carrying out evaluations and promoting the use of evaluation clauses in legislative texts. Reports on regional experiences posted on the CAPiRe website allows for information and best practice sharing. Of particular interest are the so-called "evaluation missions", which are launched on the initiative of a committee or by a quorum of regional counsellors to monitor and control legislation."* (pag. 254)⁸

Per quanto lenta e sotto traccia la marcia della valutazione nelle assemblee regionali non ha registrato arretramenti. Essa ha proseguito, anche di fronte all'iniziale scetticismo, migliorando costantemente le posizioni raggiunte. A livello locale si è costituita - grazie al decisivo impulso dato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome - una comunità di funzionari sempre più coesa, attiva, convinta dei propri mezzi. Non è un caso se questo volume è il prodotto collettivo di un *Laboratorio di pratiche valutative* nato solo pochi mesi fa, al termine di un lungo percorso di formazione.

Gli stessi strumenti cui si fa cenno nel testo (le note informative sull'attuazione delle politiche, le missioni valutative, le relazioni di ritorno, i pareri sulle clausole valutative, il monitoraggio dei flussi informativi sugli interventi regionali), sebbene tutti da perfezionare, sono la testimonianza di una crescita nelle capacità di lavoro degli uffici e del progressivo affermarsi di una cultura orientata alla verifica dei risultati. Uno sviluppo che appare confermato dalla recente istituzione nelle assemblee di organismi politici dedicati a promuovere attività di valutazione delle politiche.

Se è vero quindi che la Carta di Matera non è ancora una solida realtà in tutti i suoi punti, ciò che è stato costruito sino ad ora lascia sperare che lo possa diventare presto. A patto che le istituzioni assembleari - apparati politici e strutture burocratiche insieme - siano disposte a mettersi in gioco ed investire con coraggio per portare a termine l'impresa. Questa è la sfida per la legislatura in corso: riuscire a consolidare le conquiste ottenute sul piano normativo e trasformarle definitivamente in una "normale" pratica di governo.

⁸ OCSE, *Reviews of Regulatory Reform: Italy - Better Regulation to Strengthen Market Dynamics*, Parigi, 2009.

**LE ESPERIENZE DELLE
ASSEMBLEE LEGISLATIVE**



IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

A cura di Luciana Bruno

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è formato da 31 Consiglieri. Attualmente le commissioni consiliari permanenti sono 6, alle quali si aggiunge una Commissione speciale, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la Legislazione. I gruppi consiliari sono 10.

Complessivamente l'organizzazione consiliare conta 150 unità di personale in pianta organica di cui n. 137 cat. B-C-D e 13 dirigenti. Personale in servizio complessivo n. 162 di cui: 8 dirigenti, 122 unità categorie B-C-D, 23 unità assunte a tempo determinato ai sensi della L.R. 18/2001, n. 9 comandati L.R. 18/2001. I gruppi consiliari dispongono di un budget per il personale.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza del Consiglio regionale sul fronte del monitoraggio e della valutazione delle politiche è iniziata nel 2000. Inizialmente è stata portata avanti da diverse strutture tecniche che si sono avvicendate nel corso degli anni fino al 2007, anno in cui, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, sono state assunte iniziative più strutturate sia sul piano istituzionale che su quello organizzativo. Sempre nel 2007 il Consiglio regionale ha aderito a *CAPiRe* e ha sottoscritto la "Carta di Matera". Nel maggio 2011 si è costituito il Comitato per la legislazione che ha dato un maggiore impulso all'attività di controllo e valutazione del Consiglio regionale.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

La valutazione delle politiche è contemplata in diversi testi normativi, a partire dallo Statuto che all'art. 26, sotto la rubrica "*La funzione di controllo*", affida al Consiglio regionale il compito di predisporre "*gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti*". Nello stesso articolo si prevede che le leggi possano contenere "*clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire*".

Nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, sono presenti due articoli che trattano il tema. L'art. 57 "Qualità della normazione" fa riferimento al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali (punto e) come principio cui deve essere improntata l'attività normativa. L'art. 121 "Comitato per la Legislazione" prevede l'istituzione di un organismo paritetico all'interno del Consiglio con il compito di formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge di clausole valutative, di esprimere pareri alle commissioni in merito alla formulazione delle clausole valutative e di altre norme di rendicontazione contenute nei progetti di legge e, infine, di verificare il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore, esaminando i contenuti delle relazioni inviate in ottemperanza a tali norme e comunicandone gli esiti alle Commissioni permanenti competenti.

A Statuto e Regolamento si aggiunge la L.R. 14 luglio 2010, n. 26 “Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione” che individua tra gli strumenti utilizzabili per migliorare la qualità della normazione anche le clausole valutative (Capo II art. 3). L'attività di controllo del Consiglio regionale compare all'art. 5 dove si fa riferimento alla valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Attraverso le clausole valutative, “il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività”.

3. Organismi consiliari dedicati alla valutazione

Il Comitato per la legislazione, previsto dallo Statuto all'art.27 e dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale all'art. 121, è stato costituito con decreto n. 76/2011 del 3.5.2011. È composto da sei membri (tre designati dai Gruppi di maggioranza e tre dai Gruppi di minoranza in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e minoranza) ed è presieduto da un Presidente individuato dai Gruppi di maggioranza e un VicePresidente scelto dai Gruppi di minoranza. Grazie alla modifica apportata all'art. 121 del Regolamento nel 2011, ha acquisito nuove competenze nell'ambito della valutazione. La modifica gli ha attribuito un ruolo di primo piano nell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche dell'Assemblea legislativa regionale disegnando anche la relazione di reciproca collaborazione tra il Comitato e le Commissioni permanenti alle quali il Regolamento (art. 29) attribuisce lo specifico compito (pur non entrando nel dettaglio) del monitoraggio delle politiche nelle materie di propria competenza.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

La macrostruttura dell'ente si articola in due Direzioni: *Attività amministrativa e Affari della Presidenza e Legislativi*. La gestione della comunicazione istituzionale è affidata all'*Ufficio Stampa e Comunicazione* incardinato nel *Servizio di Segreteria del Presidente, Affari Generali, Stampa e Comunicazione*. Della struttura organizzativa fanno parte anche il *Servizio amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti* (Difensore Civico e CO.RE.COM.) e l'*Ufficio di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*. Nel 2009, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, è stato istituito all'interno della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio. La stessa Delibera attribuisce all'Ufficio Monitoraggio il compito di condurre attività di analisi e valutazione delle politiche regionali.

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI



L'Ufficio Monitoraggio in particolare:

- effettua analisi *ex post* di interventi regionali, verificando la validità delle soluzioni adottate, analizzando le cause di eventuali malfunzionamenti o inefficienze dell'apparato amministrativo chiamato all'attuazione delle politiche;
- fornisce elementi di valutazione utili alla formazione di leggi organiche di revisione dell'ordinamento esistente;
- analizza i dati acquisiti dalle Commissioni consiliari in applicazione delle norme contenenti clausole valutative ed elabora relazioni per le Commissioni ed il Consiglio finalizzate ad alimentare il confronto con l'Esecutivo e con gli altri attori, istituzionali e non, presenti nel territorio regionale.

4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente nell'organico del Servizio oltre al Dirigente (con una formazione in ambito giuridico) figura anche un Funzionario responsabile dell'Ufficio Monitoraggio con una formazione in ambito economico e statistico.

4.2 Attività e prodotti

A partire dall'anno 2000, sono state realizzate complessivamente tre missioni valutative il cui esito ha condotto alla predisposizione di due report e di una Nota informativa. Il primo lavoro di ricerca è stato avviato, nell'ambito di una fase sperimentale volta a testare nuovi strumenti analitici, su impulso di una delle strutture tecniche di valutazione istituite.

Successivamente, sono state condotte ulteriori attività di monitoraggio su leggi individuate dall'Ufficio di Presidenza e realizzata una banca dati delle Leggi regionali contenenti norme che prevedono un obbligo informativo in capo alla Giunta regionale nei confronti degli organi assembleari.

Dal febbraio 2011 l'Ufficio Monitoraggio ha iniziato ad operare con l'obiettivo di avvicinare il Consiglio regionale dell'Abruzzo alle regioni italiane che hanno tracciato la via nell'ambito dell'attività di controllo e valutazione.

In particolare l'Ufficio ha svolto le seguenti attività.

- Elaborazione di una proposta di modifica dell'art. 121 del Regolamento per i lavori del Consiglio Regionale allo scopo di delineare più puntualmente il ruolo e le attività del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni consiliari permanenti nell'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. In data 3.5.2011 il Comitato si è costituito ed ha iniziato ad operare con il supporto dell'Ufficio che ha provveduto alla organizzazione amministrativa, alla formazione dei componenti nelle materia della valutazione e alla programmazione e gestione delle sue attività. Il Comitato è stato chiamato a rendere pareri su diversi progetti di legge contenenti clausole valutative e a formulare proposte con il supporto dell'ufficio.
- Predisposizione e messa in opera di una nuova banca dati per la gestione e la verifica del rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore. L'Ufficio, con la collaborazione di personale del Servizio, ha curato la defi-

nizione del contenuto, la progettazione e la realizzazione del software. La gestione della banca dati è in carico all'Ufficio che cura l'aggiornamento e l'analisi e la rielaborazione del materiale pervenuto dalle strutture della Giunta competenti

- Redazione di n. 4 note informative (1/2011, 2 e 3 /2012, 4/2013) in esito a missioni valutative volte ad analizzare l'implementazione e a verificare il raggiungimento dei risultati delle politiche espresse dalle leggi regionali 16/2002, 1/2008, 25/2001 e 31/2006. Il Comitato per la legislazione nella seduta di settembre 2013 ha approvato un'ulteriore missione valutativa per l'anno 2014 relativa alla L.R. 11/2009.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 6.

Legge	Argomento	Articolo
23/2009	Artigianato	57
5/2008	Pianificazione sanitaria	all. Piano, punto 5.2.6.1.4.
31/2006	Tutela delle donne maltrattate	12
27/2003	Monitoraggio della spesa farmaceutica, ospedaliera e specialistica	5
57/2012	Vita indipendente	14
42/2013	Polizia amministrativa locale	28

Nella legislazione regionale esistono altre 20 norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

6. Le relazioni di ritorno

Dalla fine di novembre 2012 a gennaio 2014 il Servizio, nell'ambito dell'attività di supporto al Comitato per la Legislazione per quanto attiene alle sue funzioni di verifica del rispetto degli obblighi informativi previsti dalle clausole valutative in vigore (art. 121 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale) ha inoltrato diverse comunicazioni di richiesta e di sollecito delle relazioni da clausola valutativa alle strutture competenti della Giunta regionale.

Alcune Direzioni hanno provveduto a trasmettere del materiale informativo sotto forma di relazioni o di comunicazioni brevi in ottemperanza all'obbligo informativo nei confronti del Consiglio Regionale.

Dall'analisi del materiale emerge una considerevole varietà nella rappresentazione delle informazioni (brevi schemi riassuntivi, relazioni generiche, rendicontazioni dettagliate in particolare sull'aspetto finanziario, semplici elenchi di atti amministrativi) che difficilmente riesce a descrivere in maniera adeguata il processo di attuazione della legge, spesso anche per l'estrema genericità e vaghezza della clausola valutativa.

Periodo di rendicontazione	Legge regionale
2010/2012	48/1990 <i>Norme per la programmazione sanitaria regionale e per il Piano sanitario 1990/92</i>
2011	28/1993 <i>Disciplina attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 – Istituzione albo regionale degli enti ausiliari.</i>
2010	103/1995 <i>Potenziamento e razionalizzazione delle attività di prelievo d'organo</i>
2011	27/2003 <i>Norme in materia di monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere nella Regione Abruzzo</i>
2010/2011	86/2001 <i>Istituzione del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici</i>
2010/2011	40/2005 <i>Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città</i>
2010/2012	23/2009 <i>Nuova legge organica in materia di artigianato</i>
2011	64/1998 <i>Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)</i>
2010/2011	45/2007 <i>Norme per la gestione integrata dei rifiuti</i>
2010/2013	31/2006 <i>Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate</i>

7. Le missioni valutative

Ad oggi sono stati realizzati 4 studi riconducibili all'idea di missione valutativa.

Periodo	Legge regionale	Organismo commissionante	Esito
2010-2011	16/2002 <i>“Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio”.</i>	Ufficio di Presidenza	Nota informativa presentata al Presidente del Consiglio regionale
2008/2009	31/2006 <i>“Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate”</i>	Ufficio di Presidenza	Nota informativa presentata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Commissione competente
2005	115/2000 <i>“Nuove norme per l'edilizia scolastica”</i>	Ufficio di Presidenza	Report
2001	25/1995 <i>Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari</i>	Direzione	Report presentato alla Direzione



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

A cura di Tommaso Accuosto

Il Consiglio regionale della Basilicata è formato da 20 Consiglieri, ai quali si aggiunge il Presidente della Regione. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I Gruppi consiliari sono 11.

1. L'avvio dell'esperienza

Nel Consiglio Regionale della Basilicata lo svolgimento di attività di analisi e valutazione delle politiche è iniziata nel 2005 con l'istituzione dell'Ufficio "Controllo consiliare e valutazione delle politiche regionali" e la partecipazione di funzionari del Consiglio agli eventi formativi promossi da Progetto *CAPiRe*.

Nel 2006 l'Ufficio di Presidenza ha aderito formalmente al progetto designando due Consiglieri in qualità di componenti del Comitato d'Indirizzo e due funzionari nel Comitato Tecnico. Nel 2007, il Consiglio regionale della Basilicata ha ospitato il primo convegno internazionale di *CAPiRe* e ha partecipato alla stesura della Carta di Matera.

Nella passata Legislatura è stata istituita la Commissione V "Controllo, Verifica e Monitoraggio" che aveva tra i suoi compiti quello di verificare lo stato d'attuazione delle politiche regionali

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto (L. 22 maggio 1971, n. 350) e il Regolamento del Consiglio regionale (D.C.R. 22 Dicembre 1999, n. 1273) non prevedono norme specifiche sulla valutazione delle politiche ma solo la facoltà attribuita alle Commissioni permanenti di svolgere indagini conoscitive e la possibilità di istituire Commissioni speciali e d'inchiesta per l'effettuazione di studi e indagini conoscitive.

Gli articoli 43 bis, ter, quater e quinquies che prevedevano l'istituzione e il funzionamento di una Commissione per il Controllo, la Verifica e il Monitoraggio sono stati abrogati nel 2014.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo attuale l'attività di valutazione è ricondotta nell'ambito dell'Ufficio Legislativo, Studi, Documentazione, al cui interno è stata istituita una posizione di Alta Professionalità e una Posizione Organizzativa con il compito di offrire "Consulenza tecnico-normativa, pareri, analisi fattibilità e controllo".

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al 31 agosto 2014, le leggi regionali vigenti recanti una clausola valutativa erano 6.

Legge	Argomento	Articolo
17/2005	Agriturismo e turismo rurale	4
04/2007	Cittadinanza sociale	7
20/2007	Dislessia e difficoltà di apprendimento	11
27/2008	Educazione alimentare e benessere	13
01/2009	Sviluppo e competitività	17
16/2014	Farmaci cannabinoidi	14

5. Le relazioni di ritorno

Al 31 agosto 2014, le relazioni pervenute a seguito dell'introduzione di una clausola valutativa sono state complessivamente 2.

Legge	Argomento	Num. Rel.	Esito
17/2005	Agriturismo e turismo rurale	1	Audizione dell'Assessore alle Attività produttive alla V Commissione "Controllo, Verifica e Monitoraggio"
1/2009	Sviluppo e competitività	1	Audizione dell'Assessore alle Attività produttive alla V Commissione "Controllo, Verifica e Monitoraggio"

Inoltre sono state condotte le seguenti audizioni sull'attuazione di alcune leggi e programmi operativi regionali:

- (1) audizione del Presidente della Giunta regionale sullo stato di attuazione del Programma Operativo Val d'Agri;
- (2) audizione Assessore Dipartimento Formazione, Lavoro sullo stato di attuazione del programma denominato "Un ponte per l'occupazione – Percorso di accompagnamento professionalizzante";
- (3) audizione del Dirigente Generale del Dipartimento della Presidenza della Giunta e di altri sullo stato di attuazione dei piani e programmi di stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili con relazione finale.

6. Le missioni valutative

Nel 2005 sono state effettuate 2 ricerche riconducibili all'idea di missione valutativa.

Il primo studio è stato realizzato dall'Ufficio per il Controllo consiliare e Valutazione delle politiche regionali, a seguito del mandato dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, giusta delibera n. 27 del 20 febbraio 2004. La valutazione ha avuto per oggetto l'attuazione dell'intervento predisposto con la legge regionale n.28/2001 dal titolo "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili".

La seconda ricerca ha riguardato l'attuazione della legge regionale n. 36/2002, recante titolo "Norme per l'erogazione di contributi per l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque in Basilicata". La legge prevedeva, al fine di consentire l'adeguamento degli scarichi ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge (D.lgs n. 152/1999 e D.Lgs 258/2000, l'erogazione di contributi agli enti locali nella misura massima della spesa riconosciuta necessaria per il ripristino funzionale degli impianti di depurazione. La ricerca, commissionata dall'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale della Basilicata, ha focalizzato l'attenzione su alcuni elementi chiave del processo d'attuazione dell'intervento che aiutano a descrivere in che modo il disegno legislativo ha trovato applicazione nella realtà e come ha operato il sistema organizzativo preposto all'esecuzione del programma.



L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna conta 50 Consiglieri iscritti in 9 gruppi assembleari. Sono state istituite 7 Commissioni assembleari permanenti tra le quali, la VI "Statuto e Regolamento", ha tra le sue competenze la promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi con clausole e missioni valutative. L'Assemblea Legislativa regionale è composta dalla Direzione Generale dell'Assemblea Legislativa e dal Gabinetto del Presidente dell'Assemblea, per un totale di otto Servizi. Complessivamente, il personale in servizio al 01/01/2014 è costituito da 241 unità, di cui 175 per le strutture ordinarie e 66 per le strutture speciali.

1. L'avvio dell'esperienza

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna aderisce a Progetto CAPIRe (Controllo sull'Attuazione delle Politiche e degli Interventi Regionali) a partire dal 2002, come Regione promotrice, insieme a Lombardia, Piemonte e Toscana, dell'iniziativa. L'interesse per attività di "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti" ha poi portato all'approvazione di leggi regionali con clausole valutative e a numerose relazioni di ritorno. Lo Statuto e il Regolamento hanno previsto la valutazione delle politiche tra le attività dell'Assemblea, istituzionalizzando l'impiego delle clausole e missioni valutative. Più di recente, con la IX Legislatura (iniziata nel 2010) si sono introdotte alcune novità sia sul piano politico che tecnico:

- fra le funzioni della VI Commissione "Statuto e Regolamento" è stata inserita la "promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative"
- è stato attivato un canale istituzionale a presidio del rispetto delle tempistiche previste dalle clausole valutative in quanto il Presidente dell'Assemblea, con una formale lettera di richiesta alla Giunta, riepiloga le relazioni in scadenza nel corso dell'anno⁹
- sul piano tecnico, l'esperienza dei tavoli tecnici di lavoro fra Assemblea e Giunta maturata nel corso degli anni (prevista nelle clausole a partire dal 2008) è stata istituzionalizzata con la "Costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per l'analisi e l'applicazione delle clausole valutative"¹⁰.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Gli articoli 28 e 53 dello Statuto (l.r. 13/2005) prevedono l'utilizzo di strumenti per la valutazione degli effetti delle politiche e dei risultati conseguiti nell'applicazione del-

⁹ Questa richiesta è inserita nel "circuito della rendicontazione della Giunta nei confronti dell'Assemblea" che prevede la tenuta in evidenza delle scadenze di tutti gli impegni assunti dalla Giunta con leggi, atti di programmazione, delibere, risoluzioni, ordini del giorno, ai sensi dell'art.103 del Regolamento dell'Assemblea legislativa.

¹⁰ Il gruppo di lavoro fra Assemblea e Giunta è stato istituito con Determina del Direttore Generale agli Affari istituzionali e legislativi n. 7227 del 2001, d'intesa con il Direttore Generale dell'Assemblea.

le leggi. Si fa inoltre riferimento alle clausole valutative che, eventualmente inserite nei testi di legge, “dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori”.

Il Regolamento (Del. Ass. n. 143/2007), in particolare con l’art. 50 “Controllo sull’attuazione delle leggi”, ha definito procedure, modalità e strumenti per la valutazione delle politiche con riferimento alle clausole e alle missioni valutative.


3. Organismi assembleari dedicati alla valutazione

Con l’avvio della IX Legislatura è stata riconosciuta l’importanza di assegnare a un organismo politico l’obiettivo di promuovere l’uso di strumenti di valutazione. Alla VI Commissione Assembleare “Statuto e Regolamento” sono state quindi assegnate, fra le altre, competenze in materia di “*promozione delle attività di controllo e valutazione delle leggi, clausole valutative e missioni valutative*”. E’ una Commissione cui sono attribuite funzioni tipicamente istituzionali, fra le quali le norme elettorali, la democrazia partecipativa, la semplificazione e la Presidenza è affidata all’opposizione. Attualmente, il Presidente fa parte del Gruppo Misto.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Le attività legate al controllo sull’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti sono seguite dal “Servizio Segreteria e affari legislativi”. E’ stato recentemente attuato un intervento di riorganizzazione¹¹ che ha portato alla fusione del “Servizio Legislativo e qualità della legislazione” e del “Servizio Segreteria Assemblea legislativa” in un unico Servizio denominato “Servizio Segreteria e affari legislativi”, con decorrenza a partire dal 01/01/2014.

DIREZIONE GENERALE DELL’ASSEMBLEA



Il Servizio svolge funzioni di assistenza tecnico-giuridica alle varie fasi che compongono l’iter assembleare, supporto al processo legislativo, consulenza giuridica alle strutture della Direzione generale e ai Consiglieri regionali.

4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente sono assegnati al Servizio 1 Dirigente e 29 Funzionari, due dei quali si occupano delle attività legate all’analisi delle politiche pubbliche.

¹¹ Delibera dell’Ufficio di Presidenza n.148 del 2013 “*Istituzione, denominazione e competenze delle strutture organizzative dell’Assemblea legislativa. 5ª fase di intervento 2013*”

4.2 Attività e prodotti

Le attività svolte dal Servizio, in raccordo con le Commissioni e con la Giunta riguardano: (a) l'analisi preliminare dei progetti di legge e la formulazione di proposte di clausole valutative; (b) la gestione del flusso informativo prodotto dalle clausole, che comprende il tenere in evidenza le attività e le tempistiche legate alle clausole, l'attività di raccordo e coordinamento per le relazioni elaborate dalla Giunta e discusse in Commissione, la predisposizione di Note tecniche di accompagnamento a clausole e relazioni.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al termine della IX Legislatura, luglio 2014, le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 36. Di queste, ventidue sono state approvate nel corso dell'ultima Legislatura. Fra queste, tre leggi intervengono su clausole valutative esistenti. Infatti, dopo più un decennio di esperienza, sono stati recentemente realizzati degli interventi di aggiornamento su alcune leggi con clausola valutativa¹².

Legge	Argomento	Articolo
24/2001	Edilizia Residenziale Pubblica	55*
2/2003	Welfare	51
5/2004	Immigrazione	20
11/2004	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	24*
17/2005	Lavoro	47
3/2006	Emiliano-Romagnoli nel mondo	18
6/2006	Cooperazione mutualistica	11
12/2006	Cinema	12
2/2007	Turismo	15
15/2007	Diritto allo studio universitario	28
17/2007	Tabagismo	7
3/2008	Carcere	9
14/2008	Giovani generazioni	46
11/2009	Amministratore di sostegno	3
26/2009	Commercio equo e solidale	8
3/2010	Partecipazione	18
11/2010	Edilizia sicura	14
3/2011	Legalità e antimafia	17
5/2011	Istruzione e formazione professionale	10

¹² Due fra le prime clausole approvate, contenute nelle l.r. 24/2001 e 11/2004, sono state modificate con l'approvazione delle l.r. n. 24/2013 (riforma del settore abitativo) e n.17/2013 (tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Il mandato informativo previsto dai quesiti è stato rivisto per aggiornarlo al nuovo contesto di riferimento e in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge La l.r. 15/2009 in materia di trasporto ferroviario delle merci è stata abrogata e sostituita con la l.r. 10/2014. La legge disciplina, oltre al trasporto ferroviario, anche l'incentivazione della modalità fluviale e fluviomarittima e contiene una clausola valutativa che aggiorna la previsione contenuta nella clausola della l.r. 15/2009. Si segnala infine che è stata abrogata la l.r. 8/2002 in materia di aeroportualità che conteneva una clausola valutativa.

23/2011	Servizi pubblici locali dell'ambiente	14
24/2011	Aree protette e Rete Natura 2000	37
3/2012	Riforma della procedura di VIA	29
11/2012	Disciplina di pesca e acquacoltura	29
13/2012	Copertura rischi da responsabilità civile negli enti del servizio sanitario regionale	8
4/2013	Commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica	10
5/2013	Contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico	9
3/2014	Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori autotrasporto, facchinaggio, movimentazione merci e servizi complementari	17
6/2014	Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere	43
10/2014	Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della l.r. 15/2009 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci)	9
11/2014	Disposizioni organizzative per l'erogazione di farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale	7
12/2014	Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale	26
14/2014	Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna	24
16/2014	Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna	7
19/2014	Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale	9
20/2014	Norme in materia di cinema e audiovisivo	13
22/2014	Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione Consulta ittica regionale	13

* clausole recentemente modificate con le l.r. n. 24/2013 e n.17/2013

6. Le relazioni di ritorno

Complessivamente, nel periodo dal 2001 al termine della IX Legislatura le relazioni che rispondono a clausole valutative sono 35 e fanno riferimento a 19 leggi regionali. Nell'ultima Legislatura, tutte le relazioni presentate sono state esaminate e discusse in seduta congiunta fra Commissione competente per materia e VI Commissione.

Legge	Argomento	N. Rel.	Esito
24/2001	Edilizia Residenziale Pubblica	5	Discussione in Commissione
2/2003	Welfare	1	Relazione allegata al VI Rapporto sulla legislazione
5/2004	Immigrazione	2	Pubblicazione sul sito istituz. e discussione in Commissione
11/2004	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)	2	Una relazione allegata al VII Rapporto sulla legislazione e una relazione discussa in Commissione

17/2005	Lavoro	1	Discussione in Commissione
3/2006	Emiliano-Romagnoli nel mondo	2	Discussione in Commissione
6/2006	Cooperazione mutualistica	1	Discussione in Commissione
12/2006	Cinema	1	Discussione in Commissione
2/2007	Turismo	1	Discussione in Commissione
15/2007	Diritto allo studio universitario	2	Discussione in Commissione
3/2008	Carcere	7	Discussione in Commissione* e due risoluzioni
14/2008	Giovani	1	Discussione in Commissione
11/2009	Amministratore di sostegno	1	Discussione in Commissione e approvazione di una risoluzione
15/2009	Trasporto ferroviario	2	Discussione in Commissione
26/2009	Equo e solidale	2	Discussione in Commissione
11/2010	Edilizia sicura	1	Discussione in Commissione
5/2011	Istruzione e form. professionale	1	Discussione in Commissione
23/2011	Servizi pubblici locali dell'ambiente	1	Discussione in Commissione
24/2011	Aree protette e Rete Natura 2000	1	Discussione in Commissione

* L'ultima relazione presentata non è stata discussa a causa della fine anticipata della Legislatura

7. Le missioni valutative

Nell'attuale Legislatura è stata realizzata la prima missione valutativa in via sperimentale che ha riguardato l'analisi dell'attuazione e dei risultati di un intervento (i voucher conciliativi) previsto dalla l.r. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro". A deciderne lo svolgimento è stata la V Commissione competente in materia di "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport", coinvolgendo in sede consultiva la VI Commissione "Statuto e Regolamento" e la IV Commissione "Politiche per la salute e politiche sociali"¹³.

La ricerca è stata svolta dallo staff di CAPIRE in collaborazione con il Servizio Legislativo nell'ambito dell'attività a ricaduta specifica prevista dalla Convenzione fra ASVAPP e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee. Le domande di valutazione hanno riguardato sia l'attuazione che gli effetti della politica dei voucher e le informazioni sono state raccolte attraverso diversi strumenti di rilevazione: non solo mediante l'analisi dei dati e della documentazione amministrativa, ma coinvolgendo attivamente i soggetti interessati (Comuni, genitori, nidi d'infanzia privati) con workshop, questionari, interviste di approfondimento. La missione si è conclusa con la presentazione dei risultati dell'analisi nelle competenti Commissioni assembleari e, successivamente, con l'approvazione di una risoluzione con la quale l'Assemblea impegna la Giunta a riproporre la politica dei voucher. Nella risoluzione si individuano inoltre alcuni suggerimenti per superare le criticità evidenziate, esempio del contributo della valutazione alla riprogrammazione delle politiche.¹⁴

¹³ Oggetto assembleare n. 1838.

¹⁴ Oggetto assembleare n.3730.

Periodo di svolgimento	Legge regionale	Consiglieri incaricati	Esito
2011-2012	L.r. 17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”	Antonio Mumolo e Silvia Noè	Presentazione del report conclusivo alle Commissioni V, IV e VI in seduta congiunta. Approfondimento in ottica di genere in un’apposita seduta della “Commissione per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini”. Approvazione di una risoluzione da parte dell’Assemblea.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

A cura di Rita Di Marzo e Elisabetta Cossutti

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è formato da 49 Consiglieri. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I gruppi consiliari sono 9.

L'organizzazione consiliare conta 121 unità di personale in pianta organica (7 dirigenti, 70 unità di categoria D, 31 unità di categoria C, 12 unità di categoria B e 1 unità di categoria A). Le unità effettive sono 103 (7 dirigenti, 63 unità di categoria D, 25 unità di categoria C, 7 unità di categoria B e 1 unità di categoria A). Ulteriori 6 unità sono temporaneamente assegnate a Gruppi, Ufficio di gabinetto o Segreterie. I Gruppi consiliari dispongono complessivamente di 41 unità di personale.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza in tema di valutazione delle politiche pubbliche ha avuto inizio nel 2004, con l'istituzione di una *Commissione speciale per il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali*. Ad essa è subentrato, dal febbraio 2006, un organismo permanente, il *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione*, con più dettagliati ed accresciuti compiti.

Per la costruzione delle attività di controllo e valutazione, sin dall'inizio, sono state prese a riferimento le elaborazioni prodotte in seno al progetto *CAPiRe*. Il Consiglio aderisce formalmente al progetto dal maggio 2006; ha sottoscritto gli impegni sia della Carta di Matera (giugno 2007) che del documento *Imparare a spendere meglio. Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche* (ottobre 2013).

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Mentre lo Statuto d'autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) non reca disposizioni in materia di valutazione delle politiche, la legge regionale cosiddetta "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*), ricomprende fra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti al Consiglio (art. 8, lettera k) l'esercizio del "controllo sull'attuazione delle leggi" e la promozione della "valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati". Prevede altresì (art.7) che nelle leggi possano essere inserite "clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione".

Tali disposizioni sono intervenute a dare rilevanza legislativa ad attività ed istituti già introdotti nei lavori consiliari in via regolamentare.

Il Regolamento interno dedica l'articolo 138 *quinquies* al Controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali, affidandone l'esercizio al *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione*.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Il *Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione* (art. 41 Reg. int.) è un organismo paritetico con funzioni consultive e referenti nei confronti delle Commissioni permanenti. E' composto da 10 Consiglieri - in rappresentanza paritaria della maggioranza e della minoranza - nominati dal Presidente del Consiglio, su designazione congiunta dei Presidenti dei Gruppi consiliari. E' istituito ad inizio legislatura e rinnovato a metà legislatura.

La Presidenza è riservata alla minoranza. Ha un suo Ufficio di Presidenza, al pari delle Commissioni permanenti. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per le Commissioni. Nella prassi, le deliberazioni del Comitato sono sempre state assunte all'unanimità dei consensi.

Il Comitato persegue *“l’obiettivo di produrre conoscenza circa gli esiti delle politiche regionali a supporto delle scelte future”*. A tal fine il Comitato:

- formula proposte per l’inserimento di clausole valutative nei progetti di legge ritenuti di maggiore impatto e rende pareri sulle clausole già previste;
- delibera lo svolgimento di missioni valutative e ne relaziona gli esiti alle Commissioni di merito;
- esamina le relazioni informative sull’attuazione delle leggi e ne rende parere alle Commissioni di merito;
- vigila sul rispetto delle clausole, con potere di richiamo.

Al Comitato compete inoltre l’esame delle relazioni e dei referti della Corte dei conti sulla gestione dell’Amministrazione regionale e degli Enti strumentali (art. 172), l’esame delle note di attuazione degli atti d’indirizzo consiliare (art. 138 *sexies*) e l’approvazione del Rapporto annuale sulla legislazione e le altre attività consiliari (art. 138 *quinquies*).

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Il supporto alla funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali è in capo all’Area giuridico legislativa - Servizio processo legislativo, nel cui ambito è stata collocata, dal 1° gennaio 2014, la Posizione organizzativa Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali, che supporta i lavori del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (da qui in avanti contrassegnato dall’acronimo LCV).

Alla P.O. specialistica, assieme ai compiti di segreteria, agli adempimenti connessi allo svolgimento delle sedute del Comitato LCV e all’assistenza nella trattazione del complesso degli affari assegnati all’organo, sono affidate le seguenti attività:

- redazione tecnica delle clausole valutative proposte dal Comitato LCV ed esame tecnico di quelle oggetto di parere, previa analisi dei progetti di legge di riferimento e predisposizione di relazioni argomentate e dossier;
- approfondimento delle problematiche relative all’analisi di attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche, in funzione di supporto metodologico ai lavori;
- assistenza nello svolgimento di missioni valutative, con cura dell’istruttoria tecnica delle proposte e dell’elaborazione dei rapporti informativi finali;
- analisi delle relazioni informative trasmesse al Consiglio in adempimento a clausole valutative o altre previsioni di legge;


- cura dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione regionale per l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari all'istruttoria;
- partecipazione ai lavori del Comitato tecnico del progetto *CAPiRe*, con informativa al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

4.1 Composizione della struttura tecnica

L'ufficio Analisi delle leggi e valutazione delle politiche regionali, oltre al responsabile (cat. D, specialista amministrativo- economico, con laurea in Giurisprudenza e formazione - dal 2004 - sui temi del controllo e della valutazione in ambito progetto *CAPiRe*) conta un altro specialista amministrativo – economico (cat. D, con laurea in Giurisprudenza e competenze prevalentemente giuridico – amministrative) e un assistente amministrativo-economico (cat. C, con laurea in Scienze dell'informazione e competenze prevalentemente tecnico-informatiche).

Il Servizio Processo Legislativo, oltre al dirigente, dispone complessivamente di 16 unità di personale.

SEGRETERIA GENERALE DELL'ASSEMBLEA



4.2 Attività e prodotti

I compiti assegnati alla P.O. sono svolti prevalentemente sulla base dell'impulso dato dalla programmazione dei lavori del Comitato LCV, che cerca di tenere tendenzialmente conto dei tempi necessari all'istruttoria, in considerazione dell'esiguità del personale addetto.

L'attività istruttoria dell'ufficio si sostanzia nella produzione di brevi note istruttorie, relazioni argomentate, e dossier d'analisi sugli argomenti all'esame, che vengono illustrati nelle sedute a cura del responsabile, spesso con l'ausilio di presentazioni video. Tali documenti contengono elaborazioni grafiche e tabellari di sintesi. A questi prodotti si aggiungono le relazioni che concludono lo svolgimento delle missioni valutative.

Nei casi in cui l'ufficio ha beneficiato dell'accompagnamento formativo dello Staff di ricerca di progetto *CAPiRe* sono state prodotte anche note informative (tot. 5) sull'attuazione delle politiche regionali, destinate alla divulgazione.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Ad agosto 2014, le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 21 (v. tabella nella pagina seguente).

Nella legislazione regionale esistono altre 36 disposizioni (in 34 leggi) che prevedono una generica rendicontazione al Consiglio: pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge. Il Regolamento prevede che vengano trattate allo stesso modo delle relazioni di ritorno da clausole valutative.

Legge	Argomento	Articolo
4/2014	Azioni a sostegno delle attività produttive	25
1/2014	Prevenzione e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo	10
9/2013	Sostegno e rilancio settori produttivi e occupazione	11
4/2013	Rafforzamento e rilancio competitività MPMI	92
2/2013	Erogazione cannabinoidi per finalità terapeutiche	7
23/2012	Volontariato	38
16/2012	Diritto allo studio universitario	31
5/2012	Politiche giovanili	32
9/2011	Sistema informativo regionale	12
14/2010	Sostegno all'acquisto di carburanti e promozione mobilità individuale ecologica	18
10/2009	Insegnamento scolastico delle lingue straniere comunitarie	3
9/2009	Politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	27
7/2009	Contenimento tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie	15
29/2007	Tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	29
11/2006	Sostegno della famiglia e della genitorialità	24
6/2006	Sistema integrato per promozione e tutela diritti di cittadinanza sociale	61
29/2005	Disciplina delle attività commerciali	105
20/2005	Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia	28
18/2005	Occupazione, tutela e qualità del lavoro	4
7/2005	Tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	7
4/2005	Sostegno e sviluppo competitivo PMI	12

Si segnala la genesi particolare che ha avuto la clausola che assiste la legge regionale 23/2012: la disposizione è nata nel quadro di una iniziativa d'ascolto delle istanze delle organizzazioni del volontariato, che ha portato ad una formulazione condivisa della disposizione, con l'ulteriore novità della previsione dell'estensione in capo a specifici soggetti esterni al Consiglio regionale della facoltà di richiedere missioni valutative su interventi specifici realizzati in attuazione della legge.

6. Le relazioni di ritorno

La documentazione informativa prodotta dalla Giunta o dagli altri soggetti attuatori in adempimento a clausole valutative o a disposizioni di legge che prevedono altri oneri informativi deve essere esaminata dal Comitato, che rende parere alla Commissione di merito, avuto riguardo alla qualità e all'effettiva rispondenza della do-

cumentazione informativa alle previsioni di legge. Il Regolamento prevede la conclusione del procedimento con la relazione della Commissione all'Aula.

La presentazione di relazioni informative in adempimento a clausole valutative ha preso avvio solo dal 2010.

Come emerge dalla tabella che segue, sono sinora state presentate 11 relazioni sui risultati di 8 leggi; solo alcune sono state esaminate in Comitato e in Commissione e in nessun caso il procedimento si è concluso con la relazione in Aula.

Legge	Argomento	N. relazioni	Esito
9/2009	Politiche di sicurezza e ordinamento polizia locale	2 (2010 e 2011)	Esame rel. 2010 in Comitato e Commissione V
7/2009	Contenimento tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie	3 (2009, 2010 e 2011)	Esame in Comitato e Commissione III
29/2007	Tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	1 (rapporto quinquennale al 2013)	Non ancora esaminato
11/2006	Sostegno della famiglia e della genitorialità	1 (triennio 2009-2011)	Esame in Comitato e Commissione III
6/2006	Sistema integrato per promozione e tutela diritti di cittadinanza sociale	1 (triennale al 2010)	Non esaminata
29/2005	Disciplina delle attività commerciali	1 (triennio 2009-2011)	Non esaminata
12/2005	Diritto allo studio universitario	1 (triennio 2008-2010)	Esame in Comitato e Commissione VI
7/2005	Tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	1 (biennale al 2010)	Non esaminata

A partire dal 2006 risultano pervenute al Consiglio una quindicina di relazioni da oneri generici di rendicontazione.

Il Comitato LCV ne ha esaminate 5, di cui 4 relative alla L.R. 4/2005, in materia di sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, sulla cui base sono state prodotte due note informative. Si tratta di relazioni presentate non in adempimento alla clausola che assiste la legge (art. 12) ma alla norma (art. 7, c.15) che prevede un'informativa semestrale su alcuni dati specifici.

7. Le missioni valutative

A partire dalla IX legislatura sono state svolte le tre missioni valutative riportate in tabella, di cui due portate a termine con l'affiancamento dello Staff di ricerca di progetto CAPIRe e la produzione di note informative.

Ad esse si aggiungono altre due missioni svolte dalla Commissione speciale nel 2005, con procedure conoscitive di tipo tradizionale (audizioni). La prima riguarda le politiche di edilizia residenziale pubblica, la seconda le politiche di gestione dei beni immobili della Regione.

E' attualmente in corso di svolgimento la missione valutativa "Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo".

Periodo di svolgimento	Legge regionale	Consiglieri incaricati	Esito
2009-2010	13/1995 (Revisione della rete ospedaliera regionale)	Pedicini Pustetto	Relazione alla Commissione di merito che ne ha in programma la discussione. Prodotta nota informativa
2009	Leggi varie: contabilità, bilancio e finanziarie (Oggetto: l'indebitamento regionale)	-	Relazione del Comitato alla Commissione di merito senza esiti ulteriori
2006-2008	24/2004 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare)	Menosso Camber	Relazione alla Commissione di merito. Recepite le indicazioni che suggerivano di modificare la normativa. Prodotte 2 note informative



IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

A cura di Livia Tedeschini Lalli

Il Consiglio Regionale del Lazio è formato da 39 consiglieri eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, 10 consiglieri eletti con sistema maggioritario, il presidente della Giunta e il primo candidato presidente non eletto. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono 8 e i Gruppi Consiliari sono 14.

1. L'avvio dell'esperienza

Nel Consiglio Regionale del Lazio la partecipazione a tali attività è iniziata nel 2005 con la partecipazione di funzionari del Consiglio agli eventi formativi promossi da Progetto CAPIRe. Nel 2006 l'Ufficio di Presidenza ha designato due Consiglieri in qualità di componenti del Comitato d'Indirizzo e due funzionari nel Comitato Tecnico. Su impulso dei Consiglieri componenti del Comitato d'Indirizzo di CAPIRe, viene introdotto nella L.R. 27/2006 un esplicito riferimento (art.7) all'inserimento di clausole valutative nei provvedimenti legislativi. Nel 2007 il Consiglio regionale del Lazio sottoscrive la "Carta di Matera".

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto (Legge statutaria n.1 del 11 novembre 2004) e il Regolamento del Consiglio regionale (D.C.R. n.62 del 4 luglio 2001) non prevedono norme specifiche sulla valutazione delle politiche ma solo la facoltà attribuita alle Commissioni permanenti di svolgere indagini conoscitive (art. 33 Stat. e art.106 Reg.C.R.) e la possibilità di istituire Commissioni speciali e d'inchiesta per l'effettuazione di studi e indagini conoscitive (art. 35 Stat. e art.107 Reg.C.R.).

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo l'attività di valutazione è ricondotta nell'ambito del Servizio "Aula, commissioni" al cui interno è stata istituita una posizione di Alta Professionalità "Attività di studio, ricerca e documentazione per il supporto alle commissioni consiliari": tra i compiti assegnati: (1) la gestione delle attività inerenti l'analisi delle proposte di legge, la verifica sull'attuazione e la valutazione degli effetti delle politiche regionali; (2) l'assistenza e il coordinamento delle attività di studi, indagini e ricerche delle Commissioni consiliari speciali. Tale posizione è stata attribuita ad un funzionario, che ha frequentato nel 2005 i seminari di formazione in analisi e valutazione politiche pubbliche¹⁵.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al 31 agosto 2014 gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 6.

Nella legislazione regionale esistono altre norme (dato numerico non rilevato) che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti ti-

¹⁵ Nella nuova legislatura (2013) il Consiglio regionale del Lazio non ha ancora deliberato il rinnovo dell'adesione al progetto, né designato i referenti in Comitato di indirizzo. L'attività è pertanto al momento ferma.

pici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

Legge	Argomento	Articolo
10/2008	Diritti civili e sociali cittadini immigrati	22
2/2009	Centro accesso unico disabilità	11
4/2009	Istituzione reddito minimo garantito	8
10/2009	Alimentazione consapevole servizi ristorazione collettiva minori	9
20/2009	Diffusione altra economia nel Lazio	25
6/2014	Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica	7

5. Le relazioni di ritorno

Non è pervenuta in Consiglio alcuna relazione di ritorno in risposta a clausole valutative. Il dato relativo alle risposte date ad altre eventuali norme di rendicontazione non è rilevato.

6. Le missioni valutative

Non è stata finora effettuata alcuna missione valutativa ma sono state realizzate alcune ricerche o indagini conoscitive non collegate al processo legislativo regionale.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

A cura di Isabella Bertoneri, Marina Gigli, Francesco Pellegrini e Michela Rocca

Il Consiglio regionale della Lombardia è formato da 80 Consiglieri. Attualmente¹⁶ le Commissioni consiliari permanenti sono 8, a cui si aggiungono 4 Commissioni speciali e una d'inchiesta. I gruppi consiliari sono 10.

Complessivamente l'organizzazione consiliare conta 269 unità di personale a tempo indeterminato (24 dirigenti, 74 unità di categoria B3, 99 unità di categoria C, 46 unità di categoria D1, 50 unità di categoria D3) e 10 giornalisti.

1. L'avvio dell'esperienza

Presso il Consiglio Regionale della Lombardia l'attenzione al tema della valutazione matura fin dal 1999, quando viene istituito, all'interno del Servizio Commissioni, l'Ufficio "Assistenza alle Commissioni per la documentazione, la fattibilità ed il monitoraggio legislativo".

Nel 2002 il Consiglio regionale lombardo, insieme ai Consigli regionali di Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, è stato promotore di Progetto *CAPIRe* (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali).

Nel 2004 è stato istituito il Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali e al suo interno l'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali, con competenze legate alle attività di analisi delle politiche pubbliche.

Nel 2007, il Consiglio regionale lombardo ha condiviso e sottoscritto i contenuti della Carta di Matera, con la quale si è impegnato ufficialmente nel promuovere l'uso di strumenti dedicati al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche e con la quale ha indicato i passaggi da compiere, affinché tale impegno si realizzasse concretamente.

Il 1° settembre 2008 è entrato in vigore il nuovo Statuto d'autonomia della Lombardia che riconosce espressamente la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali e affida al Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione il compito di assicurarne l'esercizio.

Attualmente le competenze in relazione alle attività di analisi delle politiche pubbliche restano in capo all'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali, che però è stato collocato all'interno del Servizio Commissioni.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto dedica al tema della valutazione due articoli:

- l'art. 14 che introduce la nuova funzione di controllo e valutazione e la pone in capo al Consiglio;
- l'art. 45 che istituisce un apposito organismo politico paritetico per presidiare questa funzione e definisce i due strumenti principali, ovvero le clausole valutative e le missioni valutative.

¹⁶ Dati aggiornati ad agosto 2014

Il Regolamento generale del Consiglio regionale vi dedica il Capo XII, composto da 4 articoli:

- l'art. 108 che definisce le modalità di istituzione e la composizione del Comitato paritetico di controllo e valutazione;
- l'art. 109 che ne precisa lo scopo e le attività principali;
- gli articoli 110 e 111 che disciplinano, rispettivamente, le clausole valutative e le missioni valutative, ne definiscono gli elementi costitutivi e la procedura d'intesa con le Commissioni permanenti prevista per la loro attivazione.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

L'organismo consiliare che ha il compito di promuovere la valutazione delle politiche è il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV), previsto dallo Statuto. È stato istituito per la prima volta nella IX Legislatura, a settembre 2010 (DCR IX/47) e per la seconda volta nell'attuale X Legislatura, il 7 maggio 2013 (DCR X/16) con insediamento il 14 maggio 2013. Composto da 8 consiglieri, 4 di maggioranza e 4 di minoranza, è attualmente presieduto da un Consigliere di minoranza. A metà mandato la Presidenza passerà alla maggioranza.

Le attività principali del CPCV consistono nella richiesta, esame e divulgazione delle informazioni utili al Consiglio per svolgere le funzioni di sua competenza: legislativa, di controllo e di indirizzo. In particolare il Comitato ha il compito di:

- formulare proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative;
- proporre l'effettuazione di missioni valutative su politiche promosse con leggi regionali e di esaminarne gli esiti;
- esprimere pareri alle Commissioni in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
- verificare il rispetto degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni previsti da clausole valutative e da altre norme contenute nella legislazione regionale ed esaminare le relazioni ad essa conseguenti;
- assicurare ai Consiglieri e alle Commissioni le informazioni sugli esiti delle attività di controllo e valutazione.

4. Le strutture tecniche dedicate alla valutazione

Il Regolamento generale del Consiglio regionale prevede una struttura dedicata al CPCV, che nella IX Legislatura era stata riconosciuta nel Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali, che a sua volta aveva indicato al suo interno l'Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali come struttura di riferimento. L'attuale assetto organizzativo, per la X Legislatura, ha visto la soppressione del Servizio Valutazione Processo Legislativo e Politiche Regionali e il passaggio all'interno del Servizio Commissioni dell'Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali, che continua a svolgere la sua funzione di assistenza tecnica e amministrativa al CPCV. L'Ufficio supporta ad esempio il Comitato nella formulazione dei pareri sulle norme di rendicontazione contenute nelle leggi; nell'elaborazione di clausole valutative; nell'esame delle relazioni di risposta alle clausole valutative e alle norme di rendicontazione generiche; nella progettazione, affidamento e supervisione delle missioni valutative. Oltre all'attività di assistenza tecnica e amministrativa al CPCV l'Ufficio svolge attività di analisi d'attuazione delle politiche regionali e supporto informativo alle Commissioni consiliari e ai Consiglieri regionali.

4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente l'Ufficio è composto dal dirigente, due collaboratori amministrativi e quattro istruttori direttivi con profilo di analista di politiche pubbliche (ad uno di essi è affidata la responsabilità di una posizione organizzativa). Due istruttori direttivi sono stati assunti con un concorso per analista di politiche pubbliche. I componenti dell'Ufficio hanno frequentato corsi di formazione per svolgere attività legate all'analisi delle politiche pubbliche.

4.2 Strumenti, attività e prodotti

L'Ufficio svolge attività di analisi delle politiche regionali sia a supporto delle Commissioni consiliari, durante l'iter di adozione delle leggi regionali, che a supporto del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione per la formulazione di proposte di clausole valutative, per la progettazione delle missioni valutative, per l'esame delle relazioni di rendicontazione e per tutte le altre funzioni del CPCV.

A supporto dell'esame preventivo di merito che le Commissioni consiliari svolgono sui progetti di legge regionali, su richiesta della Commissione referente, vengono predisposti dei report che hanno l'obiettivo di fornire ai consiglieri maggiori conoscenze sul testo e sulla tematica in esame.

Su richiesta del Comitato o delle Commissioni, la struttura tecnica elabora report su argomenti specifici per l'approfondimento di temi all'attenzione del Legislatore e di interesse regionale, oltre a analisi sull'attuazione di leggi regionali tramite note informative. Esse presentano, in forma sintetica, l'analisi dell'attuazione delle politiche regionali, con l'obiettivo di comprendere come siano stati affrontati i problemi collettivi alla cui soluzione sono orientati gli interventi regionali.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Le leggi regionali che contengono una clausola valutativa, al 31 agosto 2014, sono 19. Alla stessa data risultavano vigenti 73 leggi regionali che contengono norme dedicate alla rendicontazione (comprese le clausole valutative).

La procedura per l'inserimento di clausole prevede che il Comitato Paritetico raggiunga un'intesa con la Commissione competente per materia. L'intesa verte sull'opportunità di richiedere informazioni sull'attuazione delle diverse misure che il progetto di legge in discussione prevede.

Se la Commissione esprime l'intesa, gli uffici elaborano una bozza di clausola valutativa, che due consiglieri del Comitato, nominati relatori della proposta, illustrano e argomentano in seduta di Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione. Una volta approvata, il Comitato trasmette il testo della clausola valutativa alla Commissione per l'inserimento nel progetto di legge.

In alcuni casi, i documenti tecnici prodotti dagli uffici comprendono, oltre alla bozza di articolato, un documento accompagnatorio alla clausola che in sintesi inquadra il problema al centro dell'intervento normativo, la sua rilevanza per la collettività lombarda, le misure, strumenti ed azioni che la Regione programma per rispondervi, gli attori coinvolti e gli snodi che possono costituire aree di criticità. Questi elementi, insieme ai risultati di attuazione, costituiscono la base e l'argomentazione dei diversi quesiti formulati nella clausola.

Oltre a questa modalità, il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione può proporre una clausola valutativa mediante l'espressione di un parere. Secondo il Regolamento, ogni progetto di legge che prevede una forma di rendicontazione al Consiglio - sia rubricata come clausola, sia di formulazione generale - viene assegnato al Comitato perché si esprima in merito.

In questo caso il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione rassegna alla Commissione interessata un parere, obbligatorio e non vincolante che, ove ritenuto opportuno, riformula la norma sottoposta al suo esame secondo i canoni standard delle clausole valutative, cioè indicando gli ambiti su cui centrare le relazioni di ritorno e specificando forma, periodicità e soggetto incaricato di informare il Consiglio.

Legge	Argomento	Articolo
28/2004	Coordinamento tempi delle città	8
2/2006	Servizio civile	14
16/2006	Lotta al randagismo	22
22/2006	Mercato del lavoro	33
19/2007	Sistema di istruzione e formazione	33
25/2007	Territori montani	9
30/2007*	Orari degli esercizi commerciali	1
3/2008	Servizi sociali e sociosanitari	31
19/2008	Gestione associata di servizi comunali	21
6/2009	Garante per l'infanzia	9
8/2009	Vendita alimenti delle imprese artigiane	5
15/2009	Attività formative e sanitarie negli ospedali universitari	10
21/2010*	Servizio idrico integrato	1
9/2011	Prevenzione e contrasto della criminalità	20
11/2012	Violenza sulle donne	11
8/2013	Gioco d'azzardo patologico	11
21/2013	Contratti di solidarietà	5
11/2014	Libertà d'impresa e competitività	10
18/2014	Tutela coniugi separati o divorziati	8

* Leggi di modifica di altre norme regionali

Le clausole proposte attraverso il parere non richiedono il raggiungimento dell'intesa. Se infatti questa è volta ad appurare l'interesse della Commissione verso un'informativa al Consiglio, questa intenzione appare palese e già espressa dalla norma di rendicontazione contenuta nel progetto di legge e sottoposta all'esame del Comitato.

Oltre alla bozza dell'articolato, il parere ha un contenuto tecnico che argomenta perché e su quali dimensioni si ritiene opportuno ancorare il ritorno informativo al Consiglio. A differenza del documento accompagnatorio alla clausola (prima modalità), però, il punto di partenza non è il problema collettivo e la sua rilevanza, ma la formulazione della norma in esame. La disposizione viene inquadrata nel contesto generale del progetto di legge, di cui si delineano le principali direttrici di interven-

to, le caratteristiche salienti, i possibili risultati: su queste poggerà la riformulazione del testo proposto.

In altri termini, non si tratta di convincere sull'opportunità di una rendicontazione al Consiglio (già prevista, indipendentemente dalla forma), ma di progettare i contenuti minimi secondo il punto di vista delle politiche pubbliche.

L'iter di approvazione del testo (proposta tecnica degli uffici, illustrazione dei relatori, approvazione del Comitato e trasmissione in Commissione) resta invece invariato.

6. Le relazioni di ritorno

Tra le competenze del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione vi è la verifica degli obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale e delle Commissioni, previsti da clausole valutative o da altre norme regionali (art. 109 del Regolamento).

Il Comitato si occupa quindi di verificare che le relazioni previste giungano al Consiglio con costanza e rispettando le scadenze, oltre che verificare che il contenuto di tali informative sia rilevante per comprendere l'attuazione delle politiche regionali e i risultati conseguiti.

Osservando l'andamento nel tempo delle rendicontazioni pervenute sull'attuazione delle politiche, si nota che solo in pochi casi le informazioni giungono con costanza dal momento dell'approvazione della legge; nella maggior parte dei casi invece la rendicontazione prevista è discontinua o risulta mai pervenuta. Il tasso di risposta registrato nella IX legislatura è stato del 22%; a giugno 2014 si è raggiunto il 21%. Tuttavia l'attività del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, fin dalla sua istituzione nel 2010, è coincisa con l'avviamento di alcuni dei flussi informativi previsti dalle clausole o da altre norme di rendicontazione che risultavano fino a quel momento interrotti.

Nei casi in cui il Consiglio riceve relazioni previste da norme regionali esse vengono assegnate formalmente al Comitato che, in base al contenuto, stabilisce quali di esse prendere in esame. Il Regolamento consiliare (art. 109) prevede infatti che il Comitato esamini le relazioni con le quali la Giunta, o altri soggetti, informano il Consiglio sull'attuazione di politiche regionali. Le relazioni che contengono informazioni di natura esclusivamente finanziaria o di resoconto sull'attività svolta da determinati soggetti in genere non vengono prese in esame. Normalmente il Comitato informa la Commissione competente in materia dell'esame che intende svolgere su una data relazione, nel tentativo di coordinare i lavori dei due organi sullo stesso argomento.

Per ogni relazione presa in carico dal Comitato l'Ufficio Analisi Leggi e Politiche Regionali svolge un proprio esame di natura tecnica, volto a restituire una rappresentazione sintetica dei contenuti. Solitamente l'Ufficio svolge una breve analisi della politica o intervento oggetto della relazione per consentire al Comitato di inquadrare qual è il problema su cui la legge interviene, quali sono le azioni previste per contrastarlo e quali i risultati attesi. L'analisi serve anche a mettere in luce eventuali domande ancora aperte rispetto alle richieste informative previste dalla norma di rendicontazione.

Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, avvalendosi del lavoro dell'Ufficio, discute i contenuti della relazione. In occasione di queste sedute vengono solitamente invitati i tecnici delle strutture della Giunta regionale responsabili dell'attuazione dell'intervento oggetto della relazione e che ne hanno curato l'elaborazione. A seguito della discussione viene approvato un documento finale che riporta le osservazioni del Comitato e che viene trasmesso alla Commissione competente per materia quale contributo conoscitivo per la propria istruttoria. Il documento di solito contiene indicazioni alla Giunta per l'elaborazione delle relazioni future, proposte alle commissioni di ulteriori approfondimenti, proposte di eventi pubblici per il confronto con gli stakeholders o di sedute congiunte alla presenza dell'assessore competente in materia, proposte di risoluzioni o altre azioni che il Consiglio regionale può assumere riguardo l'attuazione delle leggi regionali.

7. Le missioni valutative

La prima missione valutativa è stata promossa nel 2005, relativa alla l.r. 2/1998 "Istituzione e funzionamento del Consiglio dei Sanitari nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Lombardia". E' stata svolta dal Dipartimento di Studi sociali e politici dell'Università degli Studi di Milano e presentata alla Commissione consiliare competente in materia sanitaria.

Nel 2012, su iniziativa del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione istituito nella IX Legislatura è stata avviata una missione valutativa in tema di impiego delle funzioni sanitarie non coperte da tariffe predefinite in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo svolgimento della missione valutativa è stata affidata all'Ufficio Analisi Leggi e Politiche regionali che, dopo lo scioglimento anticipato della IX legislatura e l'avvio della X, ha presentato i risultati al Comitato nel giugno 2013 e alla III Commissione nel luglio 2013. La Commissione inoltre ha inviato il rapporto di ricerca e il documento conclusivo del Comitato all'Assessore alla Salute di Regione Lombardia.

Nella X Legislatura, il Comitato ha avviato una missione valutativa nel 2013 e tre nel 2014. La prima, che riguarda le politiche regionali per il sostegno all'affitto e all'acquisto della prima casa, è stata affidata a Éupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione di Regione Lombardia) e si è conclusa a giugno 2014. A partire dagli esiti della ricerca, il Comitato ha formulato osservazioni sul possibile riorientamento delle policy che ha trasmesso alla V Commissione consiliare. I risultati della missione sono stati resi pubblici e discussi con l'Assessore regionale alla Casa con un seminario organizzato dal CPCV e dalla V Commissione consiliare il 23 ottobre 2014.

Su iniziativa del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione istituito nella X Legislatura sono state avviate, nei mesi di marzo e aprile 2014, tre missioni valutative sui seguenti temi:

1. Sistema Informativo Agricolo (SIARL)
2. Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)
3. Consumo di suolo

Lo svolgimento di queste missioni valutative è stato affidato ad Éupolis Lombardia e la loro conclusione è prevista entro il 2014.



L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE MARCHE

A cura di Loretta Lispi

L'Assemblea legislativa delle Marche è formata da 43 membri (includendo il presidente e i due vicepresidenti del consiglio). Le Commissioni assembleari permanenti sono 6 e attualmente è anche costituita una Commissione d'inchiesta. I gruppi consiliari sono 16.

Complessivamente il personale in servizio nelle strutture consiliari consta di 216 unità. In particolare 126 unità sono assegnate ai servizi: 6 dirigenti, 35 categoria D, 37 categoria C, 44 categoria B e 4 giornalisti.

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza dell'Assemblea è iniziata nel 2000 con alcune indagini volte al monitoraggio di politiche regionali in materia sanitaria realizzate da un gruppo di lavoro appositamente costituito composto da esperti esterni e funzionari regionali. Nel 2006 il Consiglio regionale ha aderito al progetto *CAPiRe*. Nel 2007 la Regione ha sottoscritto la Carta di Matera.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto regionale (2005) ha individuato tra i compiti del Consiglio specifiche funzioni di controllo sull'attuazione e sugli effetti delle politiche regionali. Citiamo di seguito i due articoli che fanno riferimento in modo più evidente ai nuovi compiti che coinvolgono le diverse articolazioni assembleari.

L'articolo 14 assegna al Presidente del Consiglio il compito di chiedere al Presidente della Giunta lo svolgimento di relazioni sullo stato di attuazione delle politiche regionali. L'articolo 21 attribuisce principalmente alle Commissioni l'esercizio delle funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale, sugli effetti prodotti dalle leggi, sugli effetti prodotti dalle leggi e sull'operato della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento interno.

Il Regolamento vigente (non ancora adeguato al nuovo Statuto regionale) non prevede disposizioni specifiche. Nel nuovo testo, in fase di elaborazione, l'attività di valutazione delle politiche regionali è collocata tra le competenze delle Commissioni.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Fino a qualche anno fa non esistevano strutture esclusivamente dedicate alla funzione di controllo e valutazione. Solo nel 2008 è stato costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio delle politiche regionali composto da un dirigente (consulente per la normazione), un funzionario (responsabile di posizione organizzativa nella Commissione bilancio) un funzionario (assegnato ad una commissione consiliare). Il gruppo di lavoro ha partecipato al corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche regionali organizzato nell'ambito di progetto *CAPiRe*. Il gruppo di lavoro era inserito nell'Area Processi Normativi con il compito di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle politiche su richiesta delle Commissioni.

3.1 Composizione della struttura

Attualmente non esiste una struttura esclusivamente dedicata all'attività di valutazione che è assegnata al responsabile della Posizione Organizzativa “ Consulenza e segreteria I e II Commissione – Monitoraggio attuazione delle leggi” all'interno del Servizio Studi e Commissioni.

3.2 Attività e prodotti

Il Consiglio regionale ha avviato l'attività di valutazione attraverso l'introduzione di clausole valutative in alcune leggi, elaborate e proposte dalla struttura tecnica delle singole Commissioni assembleari.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al 30 agosto 2014 le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono nove e un regolamento regionale.

Legge	Argomento	Articolo
5/2008	IPAB e aziende pubbliche di servizi alla persona	24
8/2008	Commercio equo solidale	9
9/2008	Controllo impianti termici	9
14/2008	Edilizia sostenibile	13
32/2008	Interventi contro la violenza sulle donne	2 bis
8/2010	Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale	
24/2011	Politiche giovanili	20
1/2013	Utilizzo farmaci particolari	6
Regolamento 5/13	Gestione e tutela dei molluschi bivalvi	4
16/2014	Promozione cultura legalità	17

Sono state introdotte clausole valutative anche in cinque deliberazioni amministrative.

Deliberazione	Argomento
62/2007	Piano sanitario 2007 -2009
18/2010	Politiche a favore dei giovani
32/2011	Programma triennale di informazione ambientale 2011/2013
38/2011	Piano socio- sanitario 2012/2014
53/2012	Piano integrato delle attività produttive

5. Le relazioni di ritorno

Alla data del 30 agosto 2014 sono state trasmesse otto relazioni in risposta alle clausole valutative

6. Le missioni valutative

Dal 2000 ad oggi sono state effettuate 4 ricerche riconducibili all'idea di missione valutativa.

- Lo stato di attuazione del Piano sanitario 2003/ 2006

- Le problematiche inerenti l'attuazione della l.r. 26/96 relativa al riordino del servizio sanitario regionale
- Il bilancio sociale dell'ospedale di polo
- L'indagine sulle risorse e sull'organizzazione dei servizi territoriali sanitari.

La realizzazione di queste ricerche è stata affidata in due casi ad un esperto esterno, negli altri a gruppi di lavoro composti da funzionari interni ed esperti esterni. Le ricerche hanno prodotto una relazione che è stata presentata in Commissione. La Commissione ha poi introdotto disposizioni intese a risolvere alcune delle criticità evidenziate.



IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

A cura di Rosetta Porfirio

Il Consiglio Regionale del Molise è formato da 21 Consiglieri. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono n. 4. I Gruppi Consiliari sono 15.

Il Segretario Generale è al vertice della struttura organizzativa consiliare articolata in Servizi dirigenziali e Uffici. La pianta organica consiliare prevede 71 unità di personale (8 dirigenti, 35 unità di categoria D, 14 unità di categoria C, 14 unità di categoria B) mentre le unità effettive sono 63 (5 dirigenti, 29 unità di categoria D, 14 unità di categoria C, 14 unità di categoria B).

1. L'avvio dell'esperienza

Nel Consiglio Regionale del Molise una maggiore attenzione al tema della valutazione delle politiche si evidenzia a partire dal riassetto organizzativo della struttura consiliare avvenuto con delibera dell'Ufficio di Presidenza (2003), con cui è stato istituito il "Servizio Documentazione, Studi e Valutazione delle Politiche". Al Servizio sono assegnate competenze in materia di valutazione di politiche regionali, nazionali e comunitarie e di attività di rilevazione ed analisi degli effetti degli interventi legislativi regionali.

Dal punto di vista istituzionale l'approccio a tali attività è iniziato con l'adesione al progetto *CAPiRe* nel 2006 (2006) e la contemporanea designazione di due componenti dell'Ufficio di Presidenza in seno al Comitato d'indirizzo del progetto. Nel 2007 il Consiglio regionale del Molise sottoscrive inoltre la Carta di Matera e la recepisce con delib. n. 250/2007.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

La Regione Molise si è dotata da poco della nuova Carta Statutaria. Il nuovo Statuto (Legge regionale 18 aprile 2014, n. 10: Statuto della Regione Molise), entrato in vigore il 19 aprile 2014, riconosce espressamente la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche regionali e, a riguardo, dedica 3 articoli.

L'art. 16 "Attribuzioni del Consiglio" dispone che spetta al Consiglio verificare, tramite le Commissioni, gli effetti prodotti dalle leggi regionali ed il loro stato di attuazione (comma 2, lett. q). Lo stesso articolo, al comma 4, stabilisce che il Consiglio si dota di strumenti organizzativi per esercitare efficacemente la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

L'art. 3 "Funzioni delle Commissioni", al comma 5, stabilisce che le Commissioni permanenti possono chiedere al Presidente e ai componenti della Giunta regionale di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione delle leggi.

L'art. 37 "Organicità, coerenza e qualità delle leggi" contiene un riferimento esplicito alle clausole valutative. Difatti, il comma 2 prevede che le leggi regionali siano dotate di clausole di valutazione, indicanti i dati e le informazioni che i soggetti at-


tuatori sono tenuti a fornire ai fini della verifica degli effetti e dei risultati degli interventi legislativi.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo del Consiglio regionale del Molise le attività relative al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche sono in capo al Servizio "Documentazione, Studi e Monitoraggio delle Politiche Regionali" ed in particolare all'Ufficio Monitoraggio e analisi delle leggi e delle politiche regionali. L'Ufficio è attribuito ad un Funzionario, laureato in giurisprudenza e con una formazione specifica in valutazione delle politiche pubbliche acquisita attraverso la partecipazione alle iniziative formative in materia organizzate nell'ambito di progetto CAPIRe.

A seguito della riorganizzazione dei Servizi consiliari, avvenuta con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 28/2011, l'organigramma del citato Servizio è stato modificato, con soppressione di due uffici funzionali alla valutazione, l'Ufficio "Monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di programmazione e dell'attuazione dei programmi di governo ed acquisizione dati statistici" e l'Ufficio "Documentazione e Studi", come rappresentato dal seguente schema.

SERVIZIO DOCUMENTAZIONE, STUDI E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE REGIONALI



3.1 Attività e prodotti

Le procedure seguite per svolgere le attività finalizzate alla valutazione ex post delle politiche non sono standardizzate e non sono regolamentate da leggi o da atti amministrativi. Tali attività spesso si avviano e si realizzano su impulso del Servizio, in raccordo con i Servizi competenti di Giunta. I soggetti istituzionali sono informati delle attività intraprese e i documenti elaborati sono inviati ai Presidenti di Consiglio e di Giunta, alle Commissioni competenti e a tutti i Consiglieri.

L'Ufficio monitoraggio e analisi delle leggi e delle politiche regionali:

- svolge attività di analisi preliminare dei progetti di legge e formula proposte di clausole valutative da apporre nei testi di legge;
- gestisce il monitoraggio delle leggi regionali che prevedono relazioni di ritorno in risposta a clausole valutative o norme di rendicontazione al Consiglio
- cura la redazione di note informative e di indagini conoscitive sull'attuazione di leggi regionali.

Rispetto a quest'ultima attività sono state elaborate due note informative ed una indagine conoscitiva (riportata nella sezione dedicata alle missioni valutative). La tabella riporta i contenuti delle due note valutative fin qui realizzate.

N. Nota/Anno	Legge	Argomento
1/2007	34/2004	Interventi contro emergenza "Blue-tongue"
2/2010	13/2001	Politiche a sostegno dell'attività agrituristica

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Ad oggi le leggi regionali che contengono una clausola valutativa sono 9.

Legge	Argomento	Articolo
34/1999	Organizzazione funzioni amministrative	18
42/2005	Riordino Consorzi di Bonifica	36
29/2006	Inquinamento elettromagnetico	34
16/2009	Sviluppo sistema cooperativo	22
18/2010	Interventi per la vita indipendente	15
9/2010	Disciplina attività agrituristiche	26
5/2011	Accesso al credito	10
15/2013	Contrasto alla violenza di genere	16
5/2014	Agricoltura sociale	10

Nella legislazione regionale esistono altre due norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Tali norme, pur non contenendo tutti i tratti tipici della clausola valutativa, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione al Consiglio sullo stato d'attuazione della legge.

Legge	Argomento	Articolo di riferimento
28/1997	Tutela diritti dei malati	9, c. 2
20/2007	Sostegno attività turistiche	10, c. 2

PROCEDURA ADOTTATA PER LA REDAZIONE

E L'APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA VALUTATIVA

La Commissione competente, su iniziativa del proponente il disegno legislativo e con il supporto del Servizio Documentazione, Studio e Monitoraggio delle Politiche Regionali, si esprime sull'opportunità di inserimento di clausola valutativa nel testo di legge e, se favorevolmente, la clausola viene redatta dal predetto Servizio. La proposta di clausola, sotto forma di emendamento al testo legislativo, viene inviata al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione competente per il normale iter legislativo in Commissione e successivamente in Consiglio.

5. Le relazioni di ritorno

Ad oggi non è pervenuta in Consiglio alcuna relazione di ritorno in risposta a clausole valutative o ad altre norme di rendicontazione.

6. Le missioni valutative

Non è stata finora effettuata alcuna missione valutativa, ma sono state realizzate alcune ricerche analitiche e indagini conoscitive non collegate al processo legislativo regionale. In particolare l'Ufficio monitoraggio e analisi delle leggi e delle politiche regionali ha condotto la seguente indagine conoscitiva:

anno 2011 - Indagine conoscitiva su “La politica regionale per la salvaguardia della salute della popolazione e dell’ambiente” (attuazione della Legge regionale 10 agosto 2006, n. 20).

I documenti elaborati sono stati presentati alle Commissioni competenti, ai Consiglieri Regionali ed ai destinatari della politica.

L’Ufficio Osservatorio Politiche Nazionali e Comunitarie ha condotto 4 indagini conoscitive sulle seguenti tematiche:

anno 2010 - Quadro comunitario di sostegno 1994/1999

anno 2010 - Quadro comunitario di sostegno 2000/2006

anno 2011 – Indagine conoscitiva sul disagio familiare.

anno 2011 - Federalismo fiscale

Tutte le ricerche sono state presentate in Commissione.



Il Consiglio regionale del Piemonte è formato da 50 Consiglieri. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I Gruppi consiliari sono 9.

L'organizzazione consiliare al 23 aprile 2014 conta 422 unità di personale in dotazione organica (3 direttori, 18 dirigenti, 189 unità di categoria D, 137 unità di categoria C, 75 unità di categoria B). Le unità effettive sono 334 (2 direttori, 13 dirigenti, 154 unità di categoria D, 112 unità di categoria C, 53 unità di categoria B).

1. L'avvio dell'esperienza

Il Consiglio regionale del Piemonte durante la VII legislatura, nel quadro del complessivo potenziamento degli strumenti di qualità della normazione, ha iniziato a prestare particolare attenzione allo studio, all'evoluzione e alla sperimentazione delle tematiche inerenti la valutazione delle politiche, quale innovativo strumento per migliorare la qualità delle decisioni legislative nella fase discendente del processo decisionale, e quale mezzo per contribuire a realizzare una funzione di controllo assembleare più completa. Sulla base di questa logica, il Consiglio regionale del Piemonte, nel 2002 è stato uno dei quattro Consigli promotori del progetto *CAPIRE* (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi Regionali) e partecipante, fin dalla nascita, del gruppo di lavoro *"Fattibilità ed implementazione delle leggi"* nato all'interno dell'Osservatorio legislativo interregionale. Nel 2007, ha condiviso i contenuti della Carta di Matera. Nel 2005, lo Statuto ha riconosciuto il principio della valutazione delle politiche e il nuovo Regolamento interno del Consiglio, entrato in vigore con l'inizio della IX legislatura, ha previsto l'istituzione del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Secondo l'articolo 71, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte, approvato nel 2005, *"il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predisporre gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti"*.

L'articolo 45 del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte, approvato nel 2009, attribuisce le funzioni inerenti la valutazione delle politiche, alle Commissioni ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

Inoltre, viene definito uno degli strumenti con cui si avviano le attività di analisi e di valutazione delle politiche, le clausole valutative: *"A tal fine vengono eventualmente inserite nelle leggi regionali più rilevanti clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori"*. L'articolo 46 istituisce il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Gli articoli 45 e 46 del nuovo Regolamento interno, entrato in vigore nel 2010 con la IX legislatura, prevedono il *Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche*. È un organismo che coadiuva le Commissioni e il Consiglio nell'esercizio di questo aspetto della funzione di controllo consiliare. Rappresenta, in particolare, un sistema di garanzia istituzionale circa la formulazione delle domande di valutazione e la credibilità delle informazioni prodotte, prima di tutto sotto il profilo dell'imparzialità.


Il Comitato è composto da sei membri, scelti dal Presidente del Consiglio in modo da garantire la rappresentanza paritaria tra maggioranza e opposizione. E' presieduto a turno da uno dei suoi membri nel rispetto dei criteri di anzianità e di alternanza tra maggioranza e opposizione, stabiliti dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 14 giugno 2010.

Il Comitato ha funzioni proprie per quanto riguarda la promozione e l'effettuazione di missioni valutative e di iniziative inerenti lo studio e la valutazione delle politiche e degli strumenti di qualità normativa. Interviene su richiesta delle Commissioni nella formulazione delle clausole valutative, esprimendo un apposito parere. Sempre su impulso delle Commissioni, verifica il rispetto degli obblighi informativi e cura la realizzazione di documenti di analisi delle relazioni ad esse conseguenti.

Per quanto riguarda la IX legislatura, il Comitato è stato costituito con il decreto n. 1 del 10 settembre 2010 e successivamente variato nella composizione con il decreto n. 14 del 21 giugno 2013. Per garantire un'adeguata sinergia con le Commissioni Permanenti, ciascuna delle sei Commissioni è rappresentata, a mezzo di un Presidente o Vicepresidente.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

La struttura tecnica dedicata alla valutazione delle politiche è l'unità organizzativa "*Qualità della normazione e valutazione delle politiche*", posta in staff alla Direzione Processo Legislativo, come rappresentato dal seguente organigramma.



4.1 Composizione della struttura tecnica

La struttura è composta da due Funzionari, uno laureato in Giurisprudenza che ne è responsabile e che segue fin dalle origini la sperimentazione inerente la valutazione delle politiche e un laureato in Discipline economiche e sociali. Entrambi hanno una formazione specifica in materia maturata anche grazie alla partecipazione alle iniziative formative organizzate nell'ambito di progetto *CAPiRe*.

4.2 Attività e prodotti

Per quanto riguarda la valutazione delle politiche la struttura, in particolare:

- 1) fornisce assistenza per l'istruttoria e la formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge;
- 2) coordina la progettazione e la realizzazione di studi valutativi sotto l'aspetto tecnico, giuridico e gestionale e costituisce il raccordo tra le attività di ricerca svolte dai soggetti incaricati e le strutture competenti dell'esecutivo;
- 3) progetta e realizza in proprio o con altri attori attivi nel campo della valutazione iniziative formative o seminariali;
- 4) garantisce supporto tecnico in occasione di riunioni organizzate per presentare o approfondire i risultati delle attività di valutazione;
- 5) cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei flussi informativi inerenti le attività di competenza.

L'unità organizzativa garantisce l'assistenza giuridica, tecnica e operativa per lo svolgimento di ciascuna funzione istituzionale assegnata al Comitato. Essa può essere chiamata anche all'istruttoria ed alla redazione di pareri relativi alle clausole valutative resi su richiesta delle Commissioni permanenti.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Al 31 agosto 2014, le leggi regionali vigenti recanti una clausola valutativa erano 35 (la l.r. 3/2004 e la l.r. 36/2006, che pure recavano clausola valutativa, sono state abrogate rispettivamente nel 2012 e nel 2008). Queste sono elencate nella tabella riportata di seguito. Esistono molte altre norme regionali che prevedono un generico obbligo di rendicontazione al Consiglio che, tuttavia, non contengono i tratti tipici delle clausole valutative.

Legge	Argomento	Articolo
14/2003	Trasporti e viabilità	4
11/2004	Sanità	7
17/2004	Trasporti e viabilità	11
18/2004	Sanità	13
23/2004	Cooperazione e solidarietà	17
34/2004	Industria	14
11/2005	Sanità	3
15/2005	Industria	7
1/2006	Cultura e spettacolo	3
2/2006	Urbanistica	7
4/2006	Università - Industria	11
8/2006	Enti locali	3
13/2006	Enti strumentali e partecipazioni regionali	7
20/2006	Programmazione	7
21/2006	Programmazione	4
33/2006	Turismo	8
34/2006	Turismo	4

1/2007	Pianificazione territoriale	5
13/2007	Tutela dell'ambiente e impatto ambientale - Energia	24
14/2007	Cultura	11
21/2007	Sanità	6
28/2007	Cultura	34
11/2008	Affari istituzionali	5
29/2008	Agricoltura	16
30/2008	Tutela dell'ambiente e impatto ambientale - Sanità	18
31/2008	Artigianato e commercio - Mercati	12
34/2008	Lavoro	62
2/2009	Turismo – Sport e tempo libero	51
4/2009	Foreste – Tutela dell'ambiente e impatto ambientale	42
8/2009	Affari istituzionali	12
11/2009	Cultura	10
16/2009	Cooperazione e solidarietà	11
24/2009	Artigianato e commercio	13
3/2010	Edilizia residenziale	56
13/2010	Sport e tempo libero	7

6. Le relazioni di ritorno

Al 31 agosto 2014, le relazioni pervenute a seguito dell'introduzione di una clausola valutativa sono state complessivamente 47, come dalla seguente tabella:

Legge	Argomento	Num. Relaz.	Esito
14/2003	Trasporti e viabilità	3	Presentate in Commissione
3/2004	Enti locali	6	Presentate in Commissione
11/2004	Sanità	1	Presentata in Commissione
17/2004	Trasporti e viabilità	2	Presentate in Commissione
18/2004	Sanità	1	Presentata in Commissione
23/2004	Cooperazione e solidarietà	2	Presentate in Commissione
34/2004	Industria	1	Presentata in Commissione
11/2005	Sanità	2	Presentata in Commissione
1/2006	Cultura e spettacolo	1	Presentata in Commissione
2/2006	Urbanistica	1	Presentata in Commissione
4/2006	Università - Industria	1	Presentata in Commissione
8/2006	Enti locali	5	Presentate in Commissione
13/2006	Enti strumen. e partecipazioni reg.	2	Presentate in Commissione
20/2006	Programmazione	1	Presentata in Commissione
33/2006	Turismo	1	Presentata in Commissione
34/2006	Turismo	1	Presentata in Commissione
1/2007	Pianificazione territoriale	5	Presentate in Commissione
14/2007	Cultura	2	Presentata in Commissione

21/2007	Sanità	1	Presentata in Commissione
28/2007	Cultura	2	Presentate in Commissione
30/2008	Tutela ambiente e impatto ambientale - Sanità	1	Presentata in Commissione
31/2008	Artigianato e commercio - Mercati	1	Presentata in Commissione
11/2009	Cultura	3	Presentate in Commissione
24/2009	Artigianato e commercio	1	Presentate in Commissione

Va segnalato che le relazioni pervenute successivamente alla costituzione del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche sono state presentate anche a questo nuovo organismo.

7. Le missioni valutative

Nel gennaio del 2010 si è conclusa la prima missione valutativa. A trent'anni dall'approvazione della legge 13 maggio 1978, n. 180 *“Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”*, comunemente nota come legge Basaglia, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha ritenuto opportuno valutare l'attuazione delle politiche promosse dalle leggi regionali inerenti la tutela della salute mentale in Piemonte e ha deliberato all'unanimità una specifica missione valutativa. L'esigenza di valutare i risultati ottenuti e le problematiche ancora presenti in questo campo, emersa nel corso del 2008, è stata approfondita dalla IV Commissione consiliare.

L'Ufficio di Presidenza ha affidato il compito di svolgere la missione a due strutture dell'Università degli studi di Torino, il Dipartimento di Neuroscienze e la Seconda Facoltà di Medicina San Luigi Gonzaga di Orbassano. L'obiettivo principale del progetto di ricerca era quello di valutare l'esistenza sul territorio piemontese di discrepanze negli assetti organizzativi tra i vari Dipartimenti di salute mentale, di disomogeneità di trattamenti di casi assimilabili e l'integrazione tra i servizi di salute mentale e gli altri servizi, attraverso un'approfondita analisi dei dati disponibili a livello regionale. Lo studio è stato coordinato dall'unità organizzativa Valutazione delle politiche pubbliche e qualità della normazione che ha anche curato la stesura delle parti attinenti la legislazione in materia e la sua evoluzione storica.

Nel 2011 il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche ha deciso di promuovere, volontà fatta propria dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, un'iniziativa di approfondimento nel campo della valutazione delle politiche promosse dalla Regione Piemonte a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel sistema produttivo, nell'ambito della convenzione tra la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e delle Province Autonome e l'ASVAPP. Si tratta delle politiche adottate in attuazione della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4 *“Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione”*, misure volte a stimolare l'attività di ricerca e sviluppo nelle imprese piemontesi, che perlopiù dovevano essere disegnate e realizzate in collegamento con quanto previsto dalla legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 *“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”*. Entrambe queste leggi regionali recano clausola valutativa ed entrambe erano state oggetto di una prima parziale relazione di ritorno. La volontà del Comitato è stata quella di contribuire con una specifica missione valutativa al completamento delle conoscenze utili alla risposta delle domande di valutazione delle clausole, integrate da ulteriori quesiti successivamente emersi.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

A cura di Settimio Giuliese

Il Consiglio regionale della Puglia è attualmente composto da 70 Consiglieri a norma dell'art. 24 dello Statuto. Le Commissioni consiliari permanenti, disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio sono 7, ciascuna composta mediamente da 15 consiglieri compreso il Presidente. Attualmente si sono costituiti 12 Gruppi consiliari (compreso il Gruppo misto). Dalla prossima legislatura a seguito delle modifiche statutarie apportate con la l.r. 8/2013 il Consiglio regionale sarà composto da 50 consiglieri oltre al Presidente della Giunta regionale.

Le strutture del Consiglio sono ricomprese in 1 Area articolata in 8 Servizi, 9 Uffici, 6 Alte Professionalità, 32 Posizioni organizzative. L'attuale dotazione organica complessiva è pari a 95 unità. Presso le strutture dei Gruppi sono in servizio circa 120 unità di personale di diverse categorie.

Le attività di supporto al processo legislativo sono assicurate dal Servizio Assemblea e Commissioni consiliari permanenti (quattro Uffici e 10 Posizioni Organizzative) e dal Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi (un Ufficio, una Alta professionalità e due Posizioni Organizzative)

1. L'avvio dell'esperienza

Nel 2007 il Consiglio ha aderito al Progetto CAPIRe e ha sottoscritto la "Carta di Matera".

La partecipazione alle attività del Progetto e la costante operazione di diffusione e sensibilizzazione ai temi ad esse legati sia a livello burocratico che politico all'interno del Consiglio ha permesso l'introduzione, nella legge regionale 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione", delle Clausole valutative fra gli strumenti di controllo della qualità della legislazione di cui la Regione deve dotarsi. In particolare l'art. 9, "Clausole valutative" prevede che, all'interno delle proposte normative, si possano inserire delle clausole «al fine della valutazione delle politiche regionali». Al secondo comma viene specificato che la finalità delle clausole è quella di «comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione». La norma prevede che le clausole dovranno indicare anche «i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie».

La Regione Puglia è attualmente coinvolta nelle attività relative al Programma Operativo Nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" (Pon Gat), "Progetto Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (Poat), promosso e coordinato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (Dagl) della Presidenza del Consiglio dei ministri all'interno del quale, tra l'altro, sono previste sperimentazioni che prevedono l'inserimento di una clausola valutativa in un disegno ovvero in una proposta di legge regionale

Al momento la sperimentazione riguarda il DDL n. 28/2012, del 14 dicembre 2012, di iniziativa dell'Assessorato alle politiche agricole, recante "Interventi regionali per

la promozione dell'aggregazione di imprese agricole e della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale".

Il DDL, che non è ancora stato approvato, ha l'obiettivo di realizzare interventi regionali di sostegno finanziario per la promozione dell'aggregazione delle cooperative agricole e dei loro consorzi, nonché di favorire l'innovazione in agricoltura, la produzione, la commercializzazione e il consumo di prodotti biologici ecc. Si tratta di una previsione normativa finalizzata a sostenere una categoria economica tradizionalmente fragile, quella delle micro e piccole attività agricole.

La ragione dell'inserimento di una clausola valutativa consiste nel provare a innescare un meccanismo virtuoso di controllo e monitoraggio che renda la norma effettiva e ne garantisca l'implementazione puntuale e corretta; oppure, in alternativa, che ne evidenzii aspetti critici e spunti di miglioramento, in una prospettiva ciclica della regolazione. Questo orientamento sarebbe anche coerente con quello che la Commissione Europea definisce "fitness check", ossia con il ricorso a valutazioni periodiche dell'andamento di una policy, finalizzate a raccogliere informazioni utili al suo miglioramento, da realizzare in corso d'opera. Il DDL risulta particolarmente indicato a prestarsi a una sperimentazione anche in considerazione del merito delle sue previsioni. In sede europea, infatti, si registra, un'attenzione sempre maggiore verso gli effetti che la regolazione produce sulle piccole e medie imprese (Pmi).

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto non prevede disposizioni correlate al controllo sull'attuazione delle leggi ed alla valutazione degli effetti delle politiche ma l'art. 37, c. 3 demanda genericamente al Regolamento interno la determinazione di regole poste a presidio della qualità dei testi di legge e di ulteriori norme cui deve attenersi il procedimento legislativo.

Il Regolamento interno attualmente vigente non prevede disposizioni specifiche.

3. La struttura offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'organizzazione consiliare non sono presenti strutture che svolgono attività finalizzate alla valutazione delle politiche.

Delle due unità di personale del Consiglio, che avevano ricevuto una formazione mirata all'analisi ed alla valutazione delle politiche attraverso la partecipazione al Corso di Alta Formazione organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee Legislative, solo una unità è attualmente in servizio.

Con notevoli difficoltà viene esercitata una attività di divulgazione dei risultati e delle esperienze del progetto *CAPiRe*, nonché di informazione e sensibilizzazione dei Consiglieri regionali sull'utilità dell'impiego di strumenti e metodi di valutazione in seno al processo legislativo regionale.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Nella legislazione regionale esistono alcune norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta trasmetta una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

Complessivamente, al momento, risultano approvate quattro clausole valutative.

Legge	Argomento	Articolo
7/2007	Servizi Sociali	27
43/2012	Gruppi acquisto solidale (GAS) e promozione dei prodotti agricoli da filiera corta e di qualità	6
10/2014	Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	45
34/2014	Esercizio associato delle funzioni comunali	21

5. Le relazioni di ritorno

L'adozione delle leggi regionali n. 10 e n. 34 del 2014 è ancora troppo recente per poter trarre un giudizio. Quanto, invece, alle leggi regionali n. 7/2007 e n. 43/2012, ad oggi non risultano relazioni di ritorno redatte in ottemperanza alla clausola.

6. Le missioni valutative

Non sono state realizzate missioni valutative.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

A cura di Maria Cristina Caria

Il Consiglio regionale della Sardegna è composto da 60 Consiglieri, incluso il Presidente della Regione. Le Commissioni consiliari permanenti sono 6. I gruppi consiliari sono 11.

I Servizi di cui si compone l'organizzazione consiliare constano di 136 unità di personale. I Gruppi consiliari dispongono complessivamente di 33 unità di personale

1. L'avvio dell'esperienza

L'esperienza ha avuto inizio con l'adesione a progetto CAPIRe, avvenuta con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna n. 73 del 24 maggio 2006.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

L'articolo 13 della legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna approvata nel 2007 era dedicato al tema, *Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali*. L'articolo in questione prevedeva l'impiego di clausole valutative.

Lo stesso articolo assegnava al Consiglio regionale la facoltà di assumere, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. Tale legge è stata però annullata da una sentenza della Corte costituzionale nel maggio del 2009 (sentenza n. 149/2009).

L'art. 19 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale prevede una Commissione con il compito di verificare il rispetto delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze del Consiglio regionale.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio secondo criteri di proporzionalità.

Tale Commissione verifica il rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, l'attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nell'assetto organizzativo attuale l'attività di valutazione non è riconducibile in via esclusiva ad alcuna struttura o ufficio.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Ad oggi nella legislazione regionale sarda sono presenti 7 clausole valutative.

Legge	Argomento	Articolo
9/2006	Funzioni e compiti degli enti locali	83
7/2007	Ricerca scientifica e innovazione tecnologica	15
12/2007	Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo	7
13/2010	Attività europee e di rilievo internazionale	24
7/2011	Interventi a favore dei detenuti e istituzione - Garante	18
8/2011	Garante infanzia e adolescenza	11
12/2014	Prevenzione Fetopatia Alcolica	5

6. Le relazioni di ritorno

Con riferimento all'articolo 83 della legge regionale n. 9 del 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", che prevede che la Giunta trasmetta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge, la Giunta ha inviato una relazione in data 8/7/2009. Tale relazione non ha avuto al momento alcun seguito in Commissione.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

A cura di Luisa Roggi

Il Consiglio regionale della Toscana è formato da 55 Consiglieri (compresi il Presidente della Giunta regionale ed il candidato alla Presidenza della Giunta regionale non eletto che ha avuto il maggior numero di voti). Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 8. I gruppi consiliari sono 10.

L'organizzazione consiliare conta 279 unità di personale (17 dirigenti, 104 unità di categoria D, 99 unità di categoria C, 48 unità di categoria B e 2 unità di categoria A, a cui si aggiungono 9 giornalisti dell'Ufficio Stampa).

Le segreterie degli organi politici del Consiglio dispongono di 125 unità di personale, 6 delle quali sono dipendenti del Consiglio regionale che prestano servizio presso gli organi politici.

1. L'avvio dell'esperienza

Le attività di analisi dell'attuazione delle leggi e di valutazione delle politiche hanno avuto avvio nel 2002, anno nel quale nasce il progetto *CAPiRe* per iniziativa delle assemblee legislative di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. L'adesione al Progetto avviene al termine di una riflessione maturata negli anni precedenti, che aveva visto la sperimentazione in Consiglio dei primi strumenti di valutazione delle politiche, anche in collaborazione con l'ASVAPP, parallelamente all'avvio della fase preparatoria del dibattito sulla revisione dello Statuto, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il Consiglio regionale è dotato di una struttura tecnica che assiste i legislatori nello svolgimento delle attività di valutazione delle politiche. Essa è l'evoluzione organizzativa della precedente struttura che aveva introdotto gli strumenti in via sperimentale.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Il nuovo Statuto della Regione Toscana (2005) attribuisce alle Commissioni consiliari permanenti “*funzioni di ... valutazione e controllo, anche di tipo economico-finanziario, sugli effetti prodotti dalle politiche regionali, sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo e di programmazione*” (art. 19). Lo stesso Statuto prevede inoltre una legge regionale sulla normazione che disciplini “*l'inserimento nelle leggi, ai fini di valutarne gli effetti prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie*” (art. 45).

La legge regionale sulla normazione è stata approvata nel 2008. All'art. 5 essa prefigura l'impiego di strumenti per la valutazione¹⁷ degli “*effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul*

¹⁷ Occorre sottolineare che la legge regionale usa alcuni termini mutuati dalla Legge 28 novembre 2005, n. 246 “*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*”. Tali termini sono da intendersi in senso generale e rinviano alla necessità di valutare le ricadute della legislazione nella società.

funzionamento della pubblica amministrazione". All'interno dello stesso articolo si fa anche riferimento alla possibilità di inserire clausole valutative nei testi di legge "in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività".

Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa (2010) sono presenti diversi articoli che fanno riferimento ad attività di analisi e di valutazione. L'art. 31 prevede che le Commissioni predispongano un programma delle attività che intendono realizzare, nel quale sono indicati anche gli studi e le verifiche da effettuare anche mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze. Inoltre, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 145, individua annualmente una o più politiche regionali delle quali intende analizzare i risultati e gli effetti prodotti sui destinatari degli interventi. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio si avvale, tra l'altro, della documentazione prodotta in attuazione delle clausole valutative.

3. Gli organismi consiliari dedicati alla valutazione

Presso il Consiglio regionale della Toscana non è stato istituito un organismo che abbia il compito specifico di promuovere la valutazione delle politiche. La soluzione adottata è stata quella di attribuire la funzione a tutte le sette Commissioni consiliari permanenti (artt. 19 e 45 dello Statuto). Pertanto, ciascuna Commissione ha tra le proprie attribuzioni anche quella di controllare e di valutare gli effetti determinati dalle politiche regionali inerenti le materie di propria competenza. A questa si aggiunge la funzione esercitata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che coordina le proposte delle Commissioni riguardo allo svolgimento di ricerche valutative da affidare all'esterno.

Per completezza, precisiamo che l'ottava Commissione permanente istituita presso il Consiglio regionale della Toscana (*Commissione di controllo*, art. 20 dello Statuto), esercita una diversa tipologia di controllo rispetto a quella delle sette Commissioni *di merito*, che si concretizza in un'attività di tipo ispettivo sull'operato della Giunta e degli enti dipendenti, soprattutto per quanto concerne gli atti di programmazione e il bilancio regionale.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione


Da gennaio 2014, a seguito di una modifica all'assetto organizzativo del Consiglio regionale, la struttura che offre assistenza tecnica per la valutazione delle politiche fa parte di un Settore che ha acquisito altre competenze, oltre alle precedenti. Il Settore, ancora inserito nell'ambito della Direzione di area per l'Assistenza istituzionale, ha assunto una nuova denominazione: "Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al Corecom, all'Autorità per la partecipazione, al CdAL e alla CoPAS".

4.1 Composizione della struttura tecnica

Attualmente la struttura tecnica per la valutazione delle politiche è composta dalle seguenti figure professionali: il *Dirigente*, che svolge anche attività operativa, e 3 *Funzionari per la fattibilità e la valutazione delle politiche*, uno dei quali responsabile della P.O. "Assistenza per la valutazione degli atti normativi e delle politiche re-

gionali”. Tutti i funzionari hanno partecipato alle attività formative svoltesi nell’ambito di CAPIRe. In particolare, due unità hanno frequentato il Corso di Alta Formazione in Analisi e Valutazione delle Politiche Regionali.

SECRETARIO GENERALE



4.2 Attività e prodotti

La struttura tecnica fornisce assistenza agli organi consiliari e, in particolare, alle sette commissioni permanenti:

- propone l’eventuale inserimento di una clausola valutativa, di cui redige il testo, nell’ambito del documento che analizza la proposta di legge sotto il profilo della fattibilità, durante l’istruttoria in commissione;
- redige “*Note informative sull’attuazione delle politiche regionali*”, documenti ottenuti dall’elaborazione delle relazioni prodotte dagli uffici regionali, in attuazione di quanto stabilito dalle clausole valutative. Le Note illustrano in maniera sintetica le modalità di attuazione della legge, le eventuali criticità rilevate ed i risultati conseguiti;
- ha il ruolo di referente tecnico per lo svolgimento delle ricerche valutative approvate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e cura i rapporti con il soggetto esterno al quale vengono commissionate;
- svolge in proprio ricerche valutative richieste dalle Commissioni consiliari, compatibilmente con le risorse disponibili. I risultati prodotti da questo tipo di ricerche sono pubblicati in una specifica collana, chiamata “Quaderni di ricerca”.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Dall’anno 2001 ad agosto 2014 nel Consiglio regionale della Toscana sono state approvate 60 clausole valutative. Di seguito ne riportiamo l’elenco dove, per ognuna, è indicato il numero della corrispondente legge regionale, l’anno di approvazione, l’argomento trattato ed il numero dell’articolo e/o del comma che la contiene.

Sono escluse dall’elenco tutte le norme generiche di rendicontazione al Consiglio da parte della Giunta regionale, che pure sono presenti, anche numerose, nella legislazione toscana.

Legge	Argomento	Articolo
38/2001	Politiche per la sicurezza	8
18/2002	Prodotti biologici nelle mense pubbliche	3
32/2002	Educazione, istruzione, formazione professionale	31
12/2003	Interventi di ricerca su canapa	3

25/2003	Interventi contro “Blue-tongue” degli ovini	3
39/2003	Attività agrituristiche	30
32/2003	Impiego di radiazioni ionizzanti	10
45/2003	Strade del vino e prodotti agroalimentari	8
49/2003	Tasse automobilistiche regionali	10
19/2004 (abr.)	Sistema distributivo dei carburanti	22
21/2004	Distretti rurali	8
28/2004	Attività di estetica, tatuaggio e piercing	16
29/2004	Cremazione dei defunti	9
43/2004	Trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche	34
64/2004	Razze e varietà agrarie, zootecniche e forestali	14
78/2004	Distribuzione dell’esercizio cinematografico	6
1/2005	Pianificazione territoriale e governo del territorio	13
7/2005	Fauna ittica e pesca nelle acque interne	23
41/2005	Sistema di interventi e servizi sociali	42
64/2005	Salute dei detenuti	4
66/2005	Pesca professionale e acquacoltura	23
12/2006	Polizia comunale e provinciale	27
30/2007	Sicurezza dei lavoratori agricoli	16
38/2007	Sicurezza e controlli sui luoghi di lavoro	67
59/2007	Prevenzione della violenza di genere	11
66/2007	Servizi postali dei comuni disagiati	6
3/2008	Liquidazione di ente del servizio sanitario regionale e subentro di nuovo ente	20
9/2008	Tutela di consumatori ed utenti	11
10/2008	Artigianato artistico e tradizionale	10
21/2008	Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile	10
26/2008	Istituz. dell’Azienda unica diritto studio univers.	15
60/2008	Risultati in materia socio-sanitaria Costituzione delle Società della salute	Art. 10* Art. 142 bis* l.r.40/05
66/2008	Fondo per la non autosufficienza	20
9/2009	Gestione del potenziale viticolo	19
16/2009	Politiche per le pari opportunità	22
20/2009	Sviluppo della ricerca e innovazione tecnologica	12
21/2009	Attività di apicoltura	14
29/2009	Politiche sull’immigrazione	Art. 6*
40/2009	Semplificazione del rapporto PA-cittadini	72
51/2009	Accreditamento delle strutture sanitarie	Art. 46*
65/2009	Assegnazione del personale alle strutture del servizio sanitario regionale	Art. 142 ter* l.r.40/05

70/2009	Fondo a favore delle adozioni internazionali	6
86/2009	Prevenzione dell'usura	8
21/2010	Azioni di tutela dei beni e promozione cultura	54
28/2011	Promozione imprenditoria giovanile	Art.10 l.r. 21/2008
55/2011	Istituzione Piano regionale infrastrutture e mobilità	Art.4*
68/2011	Sistema delle autonomie locali	Art. 107, 108, 109
10/2012	Manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica	10
18/2012	Utilizzo talune tipologie di farmaci	7
38/2012	Interventi regionali su attività produttive	Art 7 bis, l.r. 35/2000
41/2012	Attività vivaistica	13
45/2012	Agevolazioni fiscali per il paesaggio	7
68/2012	Gestione del potenziale viticolo	23
75/2012	Contrasto al disagio abitativo	4
80/2012	Istituzione banca della terra	19
34/2013	Sostegno alle imprese di informazione	7
46/2013	Partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche	24
51/2013	Protezione ambiente e bonifica dall'amianto	10
5/2014	Alienazione immobili di edilizia residenziale pubblica	12
27/2014	Demanio collettivo e uso civico	34

* Solo alcuni commi degli articoli segnalati.

6. Le relazioni di “ritorno” e le Note informative

Si conferma la difficoltà a quantificare il numero delle relazioni di “ritorno” che fino ad oggi gli uffici competenti della Giunta regionale hanno inviato al Consiglio, secondo quanto stabilito dalle clausole valutative presenti nella legislazione regionale.

Di norma, la struttura tecnica dedicata all'analisi di attuazione delle leggi ed alla valutazione delle politiche elabora una *Nota informativa* per ogni relazione di ritorno ma il totale delle *Note* prodotte ad agosto 2014, pari a 30, non coincide comunque con il numero delle relazioni trasmesse al Consiglio. Come già in passato, infatti, nei casi in cui la relazione non apporti informazioni aggiuntive a quanto già pubblicato e quando le tematiche di valutazione contenute nella clausola valutativa si possono considerare ormai soddisfatte, l'ufficio non elabora un documento specifico.

Di seguito si riporta l'elenco, in ordine cronologico, delle 30 Note informative. Per ogni documento è indicato l'anno di pubblicazione e la legge regionale contenente la clausola valutativa di riferimento, oltre che l'argomento trattato. (Si segnala che le Note n. 9 e n. 17 sono relative a leggi non contenenti clausole valutative).

N. Nota/Anno	Legge	Argomento
1/2005	18/2002	Prodotti biologici nelle mense pubbliche
2/2005	25/2003	Interventi contro “Blue-tongue” degli ovini
3/2005	45/2003	Strade del vino e prodotti agroalimentari
4/2006	49/2003	Tasse automobilistiche regionali
5/2006	30/2003	Attività agrituristiche
6/2006	18/2002	Prodotti biologici nelle mense pubbliche
7/2006	30/2003	Attività agrituristiche
8/2007	78/2004	Distribuzione dell’esercizio cinematografico
9/2008	95/1996	Interventi per sviluppo montagna
10/2008	7/2005	Fauna ittica e pesca nelle acque interne
11/2008	12/2006	Polizia comunale e provinciale
12/2009	66/2007	Servizi postali dei comuni disagiati
13/2009	66/2005	Pesca professionale e acquacoltura
14/2009	7/2005	Fauna ittica e pesca nelle acque interne
15/2010	9/2008	Tutela di consumatori ed utenti
16/2010	66/2007	Servizi postali dei comuni disagiati
17/2010	39/2004	Interventi a favore dei comuni disagiati
18/2010	66/2008	Fondo per la non autosufficienza
19/2010	9/2008	Tutela di consumatori ed utenti
20/2011	30/2007	Sicurezza e salute dei lavoratori agricoli
21/2011	21/2009	Tutela dell’apicoltura
22/2012	10/2008	Strade della ceramica, della terracotta e del gesso
23/2012	59/2007	Norme contro la violenza di genere
24/2012	68/2011	Sistema delle autonomie locali: comunità montane
25/2012	40/2005	Disciplina del servizio sanitario regionale
26/2013	20/2009	Ricerca ed innovazione
27/2013	40/2009	Semplificazione e riordino normativo 2009
28/2013	66/2008	Fondo per la non autosufficienza
29/2013	68/2011	Sistema autonomie locali: politiche aree montane
30/2014	68/2011	Sistema autonomie locali: coop. finanziaria

7. Le missioni valutative

Per quanto riguarda le “missioni valutative”, si segnalano importanti novità in merito alle ricerche commissionate al soggetto esterno (IRPET) e prodotte nell’ambito del programma annuale delle ricerche istituzionali.

Dal 2010 ad oggi sono state realizzate 2 nuove ricerche. Nella seconda ricerca, finalizzata alla valutazione degli interventi di formazione professionale destinati ai disoccupati ed agli inoccupati, per la prima volta nel Consiglio regionale toscano è stata applicata la strategia controfattuale per la stima degli effetti.

L’esigenza conoscitiva che ha spinto a coinvolgere l’IRPET per realizzare le analisi necessarie è emersa nel corso di un’indagine conoscitiva della 5^a Commissione consi-

liare. L'indagine aveva ad oggetto, tra l'altro, il ruolo delle agenzie formative e dei centri per l'impiego, oltre che la relazione tra apprendimento e lavoro, all'interno dell'ampia tematica riguardante l'istruzione e la formazione professionale degli adulti. Per valutare gli sbocchi occupazionali degli interventi formativi realizzati in Toscana in favore dei disoccupati e degli inoccupati sono stati individuati tre gruppi di domande valutative a cui la ricerca ha dato risposta. I risultati della ricerca sono stati oggetto di un convegno al quale hanno partecipato consiglieri e rappresentanti degli uffici regionali preposti all'attuazione della legge.

Di seguito, aggiornato all'ultima ricerca realizzata, si riporta il prospetto completo dove è indicato il periodo di realizzazione, la legge oggetto della valutazione, il corrispondente progetto di ricerca (se redatto) e l'argomento trattato.

Anno	Legge	Disegno di Ricerca	Argomento
2007-2008	39/2004	1/2007	Politiche a favore dei comuni disagiati
2008-2009	30/2003	2/2008	Politiche a favore delle attività agrituristiche
2010-2011	69/2007	----	Promozione della partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche
2011	32/2002	----	Valutazione di impatto degli interventi formativi su disoccupati e inoccupati

Negli altri tre casi le ricerche sono state completamente realizzate con risorse interne al Consiglio, dalla struttura tecnica per la valutazione delle politiche. Tali ricerche sono pubblicate nella collana "Quaderni di ricerca".

Anno	Legge	Quaderno di Ricerca	Argomento
2007	34/1994	1/2007	Attuazione normativa sui Consorzi di bonifica
2009	34/1994	2/2009	Attuazione normativa sui Consorzi di bonifica (Aggiornamento)
2010	70/2004	5/2010	Attuazione normativa sulle elezioni "primarie"

Le ricerche valutative sono state presentate in seminari pubblici con la partecipazione di consiglieri e rappresentanti degli uffici regionali preposti all'attuazione della legge. Tutti i documenti descritti, ricerche valutative e quaderni di ricerca, sono pubblicati nelle pagine web del Consiglio regionale.



IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

A cura di Andrea Margheri

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento è formato da 35 Consiglieri. In base allo Statuto speciale, il Consiglio provinciale di Trento e il Consiglio provinciale di Bolzano costituiscono il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Attualmente le Commissioni consiliari permanenti sono 5. I gruppi consiliari attualmente sono 11.

L'organizzazione consiliare conta 78 unità di personale in dotazione organica (1 dirigente generale (vacante), 3 dirigenti, 8 direttori-capiufficio, 14 unità di categoria D, 16 unità di categoria C, 36 unità di categoria B). Le unità effettive sono 70 (3 dirigenti, 8 direttori-capiufficio, 12 unità di categoria D, 15 unità di categoria C, 32 unità di categoria B).

1. L'avvio dell'esperienza

In Trentino la discussione sul possibile sviluppo della funzione di controllo in ordine alle modalità d'attuazione delle leggi e agli effetti da queste prodotti si è avviata nella XIII legislatura (2003 - 2008). Nel 2006 il Consiglio provinciale ha aderito ufficialmente a progetto CAPIRe. Una conferenza d'informazione tenuta nell'ottobre del 2007 e l'ordine del giorno approvato dal Consiglio nel settembre 2008 hanno posto le basi per valorizzare questa accezione della funzione di controllo e dare continuità alle pratiche valutative. La formalizzazione di queste esperienze è avvenuta con l'approvazione nella XIV legislatura (2008 - 2013) della legge provinciale n. 5 del 2013 "Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia". La legge troverà attuazione nella presente legislatura.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto e il Regolamento consiliare non contengono al momento disposizioni specifiche al controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche. L'attività è ricondotta alle previsioni generali inerenti il funzionamento delle commissioni permanenti, in particolare all'art. 56 (*Richieste di informazioni e chiarimenti*). E' in istruttoria un aggiornamento del Regolamento interno alle previsioni della sopracitata lp. 5/2013 che, al momento, costituisce il principale riferimento per il Consiglio. Questa legge individua gli strumenti, le procedure e i contenuti necessari a dare efficacia all'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

Nel corrente anno si prevede che il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta concordino il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche (art. 3) in cui sono individuate le leggi e le politiche pubbliche da esaminare. Per preparare il programma è istituito un tavolo di coordinamento formato da un componente indicato dal Presidente della Provincia, di recente individuato nel Vice presidente, e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze, designati dal Presidente del Consiglio, previo parere della Conferenza dei presidenti

dei gruppi consiliari.

La legge prevede che la componente consiliare del tavolo si confronti con la componente dell'esecutivo sulle leggi e sulle politiche da esaminare, selezionandole in via prioritaria fra quelle di maggiore impatto per i cittadini e le imprese, anche in relazione al programma di legislatura.

Il programma oltre a individuare le leggi e le politiche da esaminare, deve indicare i documenti e le informazioni che dovranno essere resi disponibili dalla Giunta al Consiglio per rendere proficua l'attività di controllo e valutazione. Per questa operazione, il riferimento è ai contenuti dell'attività di controllo e valutazione precisati all'art. 4 della legge: stato di attuazione, grado di realizzazione degli obiettivi nei tempi e nelle fasi previste, analisi degli effetti sui destinatari e grado di soddisfazione, effetti prodotti in termini di semplificazione normativa-amministrativa, eventuali criticità.

La legge prevede forme di partecipazione dei cittadini in queste attività di controllo e valutazione prevedendo la loro consultazione, in particolare dei destinatari delle leggi e delle politiche pubbliche in esame (art. 6). Inoltre, le relazioni e i documenti prodotti sullo stato di attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche dovranno essere visibili nel sito web rispettivamente della Giunta e del Consiglio. Per il Consiglio, sarà il regolamento interno a precisare le modalità di consultazione dei cittadini.

3. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

L'attività di valutazione è esercitata all'interno del servizio legislativo dal 2010 e vede coinvolto principalmente un funzionario, che però svolge anche altri compiti.

3.1 Attività e prodotti

Sono svolte diverse attività di seguito sintetizzate.

1) Supporto per le funzioni istituzionali assegnate al tavolo di coordinamento e interfaccia con gli uffici consiliari e quelli della giunta per gli adempimenti necessari all'attuazione della lp. 5/2013 e allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione.

2) Gestione e aggiornamento di una banca dati delle norme che prevedono forme di rendicontazione, con monitoraggio delle relazioni che devono arrivare al Consiglio. Le relazioni prevenute sono oggetto di istruttoria, almeno le più significative per l'attività del Consiglio, per verificare la rispondenza tra le informazioni rese e quanto chiesto nella legge di riferimento e per individuare eventuali necessità di approfondimento.

3) Predisposizione di clausole valutative da inserire nelle proposte di legge che spesso rappresentano il punto d'avvio dell'attività d'analisi e valutazione delle politiche. A tal proposito, il Servizio Legislativo propone alle Commissioni (e ancor prima - se possibile - allo stesso proponente del disegno di legge) l'inserimento di clausole valutative nei progetti di legge. Può esserci

un'istruttoria condivisa con i competenti funzionari della Giunta. Nel caso in cui aderisca alla proposta, la Commissione esamina nel corso dell'istruttoria la clausola valutativa suggerita;

4) Progettazione e realizzazione in proprio o con altri attori attivi nel campo della valutazione di iniziative formative o seminariali.

4. Le clausole valutative nelle norme regionali

Gli atti normativi che contengono una clausola valutativa sono 11.

Legge	Argomento	Articolo di riferimento
4/2002*	Asili nido	23
8/ 2002**	Promozione turistica	14bis
22/2007	Assistenza odontoiatrica	8
2/2009	Politiche anti congiunturali	74
7/2009	Politiche giovanili	5
12/2009	Integrazione rom	13
2011	Politiche familiari	24
2011	Occupazione femminile	4
2011	Prevenzione crimine organizzato	11
2012	Sostegno sistema economico e famiglie	4
2012	Energia	21

* articolo introdotto dalla lp. 19 ottobre 2007, n.17

** articolo introdotto dalla lp. 17 giugno 2010, n.14

Nel 2013, anno di fine legislatura, è stata sospesa la predisposizione di clausole valutative in concomitanza con l'iter che ha portato all'approvazione della lp. 5/2013.

Nel secondo capo la legge opera una razionalizzazione delle norme già inserite in alcune leggi che pongono l'obbligo in capo alla Giunta o ad altri soggetti attuatori di informare periodicamente il Consiglio in merito all'implementazione della legge stessa. In particolare, alcune previsioni normative sono state riscritte in maniera più organica, altre abrogate perché la legge ha temporalmente finito di produrre effetti o perché si trattava sostanzialmente di duplicazioni. Altre soppressioni, modifiche o nuovi obblighi informativi sono rimessi alla valutazione del tavolo di coordinamento.

Nella legislazione provinciale esistono attualmente altre 28 norme che prevedono una generica rendicontazione in Consiglio. Pur non contenendo i tratti tipici delle clausole valutative, richiedono che la Giunta o altri organismi trasmettano una relazione sullo stato d'attuazione della legge.

5. Le relazioni di ritorno

Le relazioni/atti pervenuti in virtù degli obblighi di rendicontazione previsti nelle 39 leggi dal 2010 ad oggi sono stati 71: 19 nel 2010, 14 nel 2011, 17 nel 2012, 12 nel 2013, 9 nel 2014.

6. Le missioni valutative

Nel Consiglio provinciale si effettuano ricerche (non sempre collegate al processo legislativo) denominate indagini conoscitive. Nella XIV legislatura è stata realizzata un'indagine conoscitiva sui controlli ambientali in Trentino. L'indagine è stata approvata dalla commissione consiliare competente e i suoi esiti sono stati comunicati in Aula. Dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sui controlli ambientali è stata approvata una legge provinciale di modifica dei controlli ambientali. Un'altra indagine è stata condotta sulla povertà e l'esclusione sociale in Trentino. L'indagine è stata propedeutica all'esame di alcune proposte di legge in materia da parte della commissione consiliare competente.

Nella corrente legislatura saranno programmate, secondo le modalità previste dalla lp. 5/2013 (cfr. tavolo di coordinamento e programma delle attività di controllo e valutazione), alcune ricerche sullo stato di attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti.



IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

A cura di Nicola Falocci, Maria Rita Francesconi e Susanna Rossi

L'Assemblea legislativa dell'Umbria¹⁸ è composta da 30¹⁹ Consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regionale. Attualmente i gruppi consiliari sono 10. Le Commissioni consiliari permanenti sono 3 e trattano le seguenti materie: Affari istituzionali e comunitari, Attività economiche e governo del territorio, Sanità e servizi sociali. Sono stati istituiti anche 2 Comitati: il Comitato per la legislazione previsto dallo Statuto e il Comitato per il Monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale.

L'organizzazione consiliare conta 139 unità di personale in pianta organica oltre a n. 6 giornalisti (8 dirigenti, 67 unità di categoria D, 39 unità di categoria C, 25 unità di categoria B). Le unità effettive sono 112 oltre a n. 5 giornalisti (5 dirigenti, 60 unità di categoria D, 22 unità di categoria C, 25 unità di categoria B).

1. L'avvio dell'esperienza

In Umbria l'esperienza del controllo e della valutazione è iniziata nel 2005 con l'approvazione del nuovo Statuto regionale. L'art. 61, *Valutazione delle politiche regionali e controllo sull'attuazione delle leggi*, definisce il ruolo dell'Assemblea legislativa nel valutare gli effetti delle politiche regionali. Lo stesso articolo prevede il Comitato per la legislazione, come organo paritetico, che esprimere pareri sulla qualità dei testi normativi e formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

Sempre nel 2005 viene inserita in una legge regionale la prima clausola valutativa. Nell'aprile 2007 il Consiglio regionale dell'Umbria ha aderito al Progetto CAPIRE.

2. La valutazione nelle norme statutarie e regolamentari

Lo Statuto prevede uno specifico articolo dedicato alla valutazione, l'articolo 61 rubricato "La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi".

Inoltre l'articolo art. 53, comma 3, prevede che, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni permanenti esercitano la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi regionali e sull'azione dell'amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio.

Il Regolamento interno disciplina la funzione di valutazione assegnandone in particolare l'esercizio a due organi: il Comitato per la legislazione e le Commissioni consi-

¹⁸ Con legge regionale 27 settembre 2013, n. 25 Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) si è provveduto a specificare che (art. 1, c. 1) il Consiglio regionale è l'Assemblea legislativa regionale.

¹⁹ Con legge regionale 27 settembre 2013, n. 24 Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) si stabilisce, all'art. Art. 1 (Sostituzione dell'art. 42, comma 1) che il Consiglio regionale è composto da venti membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. Questa disposizione entrerà in vigore dalla X Legislatura.

liari permanenti. Gli articoli che trattano l'argomento sono:
 art. 33 - Controllo sullo stato di attuazione delle leggi e delle deliberazioni consiliari
 art. 34 - Valutazione delle politiche pubbliche
 art. 39 - Comitato per la legislazione
 art. 42 - Le clausole valutative

3. Organismi consiliari dedicati alla valutazione

L'articolo 34, comma 1 del Regolamento interno dispone che le Commissioni consiliari effettuano la valutazione delle politiche pubbliche in termini di analisi degli effetti prodotti dalle leggi approvate dal Consiglio regionale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche. Inoltre sempre all'articolo 34, comma 3 si prevede che le Commissioni consiliari svolgono l'attività di valutazione d'intesa con il Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

L'art. 61 dello Statuto, al comma 3, prevede l'istituzione del Comitato per la legislazione composto da un numero pari di consiglieri regionali della maggioranza e della minoranza. Rispetto alle attività di valutazione delle politiche pubbliche il Comitato formula proposte per l'inserimento nei testi legislativi di clausole valutative. Il Comitato per la Legislazione è stato costituito con Decisione del Presidente del Consiglio n. 15 del 23 novembre 2007 e presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività.

Il Regolamento ha previsto anche l'istituzione del *Comitato per il Monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale* e all'articolo 40 comma 6 lett. b) assegna allo stesso l'attività di monitoraggio degli adempimenti concernenti l'attuazione delle leggi e delle deliberazioni regionali.

4. La struttura che offre assistenza tecnica in tema di valutazione

Nel mese di Maggio 2014, con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 462, è stato istituito il *Servizio Legislazione e Commissioni* che ricomprende al suo interno la *Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori dei Conti*.

SEGRETERIA GENERALE



4.1 Composizione della struttura

La Sezione è composta da: un Funzionario responsabile e 2 Istruttori direttivi, e un dipendente di categoria C. Il personale impegnato in questa attività ha partecipato al corso di alta formazione in analisi e valutazione delle politiche, organizzato nell'ambito di *CAPIRe*.

4.2 Attività e prodotti

Alla Sezione è stata assegnata l'istruttoria ex ante ed ex post degli atti di competenza del Consiglio regionale con lo svolgimento delle seguenti funzioni.

- Assistenza alle Commissioni permanenti per l'istruttoria dei processi di attuazione delle leggi, per l'esercizio della funzione di valutazione delle politiche pubbliche;
- Assistenza per la verifica dello stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e dei programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
- Assistenza alle Commissioni permanenti e al Comitato per la legislazione per la redazione delle clausole valutative;
- Analisi e gestione delle informazioni prodotte dalle clausole valutative in attuazione dell'art. 42, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
- Implementazione degli indicatori socio-economici ai fini dell'attività di valutazione delle politiche pubbliche;
- Gestione e sviluppo dei rapporti con istituzioni ed enti di ricerca regionali, nazionali e comunitari dedicati alla valutazione delle politiche pubbliche.
- Assistenza alle attività di controllo e di vigilanza attribuite al Collegio dei revisori dei conti.

Vengono predisposte istruttorie:

- su progetti di legge all'esame delle Commissioni sugli aspetti di contesto della politica in questione, analizzando in particolare gli adempimenti previsti per l'attuazione;
- su progetti di legge all'esame del Comitato per la Legislazione che si articolano in due parti: nella prima parte si esamina il problema che sta alla base della scelta della politica, gli strumenti per attuarlo, gli attori coinvolti e gli atti principali che dovranno essere adottati e i tempi previsti; nella seconda parte viene elaborata una proposta di clausola valutativa;
- note informative che analizzano le relazioni prodotte in risposta alle clausole valutative; vengono evidenziati i seguenti aspetti: la rispondenza ai quesiti previsti dalla clausola, gli obiettivi della politica, gli strumenti messi in campo per l'attuazione, le risorse finanziarie spese e i risultati ottenuti.

5. Le clausole valutative nelle norme regionali

Le leggi regionali approvate dal 2005 ad agosto 2014 con all'interno la previsione di un articolo rubricato "Clausola valutativa" sono 27.

Nella tabella seguente sono riportati gli estremi della legge, l'argomento trattato e il numero dell'articolo che contiene la clausola. Nella tabella non sono state riportate le norme generiche di rendicontazione al Consiglio da parte della Giunta regionale che pure, anche se negli ultimi anni in numero limitato, sono state qualche volta utilizzate come formula generica di rendicontazione all'Assemblea.

Secondo le disposizioni statutarie la proposta per la previsione e l'inserimento nel progetto di legge della clausola valutativa spetta al Comitato per la Legislazione che esprime un parere sull'inserimento della clausola valutativa, anche sulla base dell'attività istruttoria predisposta dalla Sezione competente.

Successivamente al parere favorevole da parte del Comitato, lo stesso trasmette la proposta di clausola valutativa alla Commissione per l'inserimento nel progetto di legge. La Commissione potrà recepire la proposta o apportare delle modifiche al testo.

Nel caso di progetti di legge che già contengono una previsione di clausola valutativa, il Comitato esprimerà il suo parere in relazione alla congruità dell'articolo in riferimento al testo e valuterà se apportare o meno modifiche al testo della clausola, da trasmettere comunque alla Commissione competente.

Legge	Argomento	Articolo
30/2005	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	24
6/2006	Diritto allo studio universitario	21
25/2007	Prestito sociale d'onore	6
28/2007	Assistenza domiciliare	7
7/2008	Assistenza odontoiatrica e protesica	8
9/2008	Fondo regionale per la non-autosufficienza	18
12/2008	Centri storici	29
17/2008	Sostenibilità ambientale degli edifici	23
22/2008	Acque minerali e termali	42
25/2008	Sistema produttivo regionale	19
11/2009	Rifiuti	49
16/2009	Manifestazioni storiche	11
25/2009	Risorse idriche	9
3/2010	Lavori pubblici e regolarità contributiva	39
1/2011	Gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP)	6
4/2011	Imprenditoria giovanile (L.R. 12/1995)	14
13/2011	Interventi a favore della famiglia	16/bis
14/2012	Invecchiamento attivo	12
15/2012	Edilizia residenziale pubblica	61
16/2012	Prevenzione del crimine organizzato e mafioso - promozione della cultura della legalità	15
5/2013	Archeologia industriale	10
13/2013	Turismo	90
16/2013	Prevenzione delle cadute dall'alto	8
30/2013	Istruzione e formazione professionale	6
3/2014	Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura	19
7/2014	Uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi	8
8/2014	Sicurezza stradale	11
9/2014	Sviluppo della società dell'informazione e riordino filiera ICT	18

Occorre precisare che al 31 dicembre 2013 è stata trasmessa all'Assemblea legislativa una richiesta giuntale di parere ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, sul progetto del Testo unico "Governo del territorio e materie correlate". In questo testo le clausole contenute nelle leggi n. 12/2008 (Centri storici) e 17/2008 (Sostenibilità ambientale) non sono state riscritte ma viene lasciata l'opportunità di rivederle e attualmente si sta operando in tal senso. Con il Testo unico del Turismo è stata abrogata la precedente LR 18/2006 "Legislazione turistica regionale" che conteneva già una clausola valutativa.

6. Le relazioni di ritorno

Le Commissioni permanenti, sulla base della competenza dettata dall'articolo 34 comma 3 del Regolamento interno, svolgono attività di valutazione d'intesa con Comitato per la legislazione in riferimento alla predisposizione delle clausole valutative, al loro rispetto sostanziale ed alla vigilanza sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori.

Il Comitato quindi, sulla base di questa competenza, si occupa di verificare che le relazioni previste giungano periodicamente secondo i termini prescritti dalla legge. Sulla base di ciò, il Comitato ha effettuato a partire dal 2011 una ricognizione delle leggi regionali, contenenti una clausola valutativa e le relative relazioni di ritorno pervenute al Consiglio. Tale attività di ricognizione ha mostrato che la Giunta regionale ha adempiuto, in misura molto limitata, all'invio delle relazioni. Dopo aver svolto la ricognizione il Presidente del Comitato e i Presidenti di Commissione hanno inviato una nota al Presidente del Consiglio affinché sollecitasse la Giunta ad adempiere all'obbligo informativo.

Dalla tabella seguente si può notare che soltanto in pochi casi la Giunta regionale ha risposto con costanza alle clausole: si tratta delle leggi su turismo e diritto allo studio; negli altri casi, o le relazioni sono pervenute in ritardo di alcuni anni, ovvero non sono mai pervenute.

Ad agosto 2014 sono state inviate in Consiglio regionale 23 relazioni, relative a 12 leggi regionali.

Legge	Argomento	N. relazioni	Esito
n.30/2005	Servizi Socio-educativi per la prima infanzia	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n. 6/2006	Diritto allo studio universitario	4	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n. 18/2006	Turismo	7	(1 relazione all'esame della Commissione)
n. 25/2007	Prestito sociale d'onore	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n. 7/2008	Assistenza odontoiatrica e protesica	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n. 9/2008	Fondo regionale per la non autosufficienza	1	Proposta di risoluzione della Commissione - Relazione e approvazione risoluzione in Consiglio

n. 17/2008	Sostenibilità ambientale degli edifici	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n.25/2008	Sistema produttivo regionale	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n. 16/2009	Manifestazioni storiche	1	Discussione in Commissione e relazione in Consiglio
n.3/2010	Lavori pubblici e regolarità contributiva	3	(1 relazione all'esame della Commissione)
n. 4/2011	Imprenditoria giovanile	1	All'esame di Commissione
n.13/2011	Interventi a favore della famiglia	1	“

Le relazioni trasmesse al Consiglio vengono assegnate alle Commissioni competenti e al Comitato per la legislazione. Il Regolamento interno assegna alle Commissioni Consiliari, d'intesa con il Comitato per la legislazione l'attività di valutazione (art. 39, c. 3) in riferimento anche al rispetto sostanziale dell'obbligo informativo.

Solitamente la Commissione decide su quali relazioni è necessaria l'istruttoria degli uffici. A questo proposito occorre precisare che il Regolamento interno all'articolo 42, comma 3 prevede che le informazioni prodotte dalle clausole valutative siano esaminate dalla struttura operante all'interno del processo legislativo e siano presentate alla Commissione competente per la valutazione.

Su ogni relazione presa in carico dagli uffici viene svolta un'istruttoria che si basa sulla rispondenza ai quesiti posti dalla clausola, gli strumenti messi in campo per l'attuazione della politica, le risorse finanziarie spese e i risultati ottenuti. Gli uffici solitamente svolgono informalmente degli incontri con gli uffici della Giunta che hanno curato l'elaborazione della relazione, sia per richiedere eventuali dati mancanti nella relazione, sia per un confronto diretto sui contenuti.

Il documento elaborato dagli uffici evidenzia inoltre le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della politica.

Le Commissioni esaminano la relazione e il documento istruttorio ed in seguito a questo possono decidere di esprimere un parere che si concretizza in una relazione al Consiglio regionale.

Altre volte accade che la Commissione decida, prima di esprimere il parere, di invitare l'Assessore competente e i tecnici responsabili dell'attuazione dell'intervento oggetto della relazione e titolari della stesura del documento, per ulteriori approfondimenti o indica audizioni con gli stakeholders.

**I DIECI PUNTI
DELLA
CARTA DI MATERA**

LA CARTA DI MATERA

DIECI IMPEGNI PER UN PROGRAMMA DI LAVORO COMUNE

Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome hanno assunto nel 2007 alcuni precisi impegni al fine di consolidare le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche. Con la firma della *Carta di Matera*, tali Assemblee hanno approvato dieci punti, che costituiscono gli obiettivi operativi di un programma di lavoro comune, sul versante del controllo e della valutazione.

Le Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunite a Matera per il primo convegno nazionale di CAPIRe, adottano i seguenti dieci impegni al fine di consolidare le attività di controllo e valutazione.

- I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica*
- II. Generare conoscenza condivisa sul funzionamento e i risultati delle politiche adottate, perseguendo una logica non partisan*
- III. Promuovere meccanismi legislativi e strumenti di lavoro che consentano di porre domande incisive sull'attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche*
- IV. Destinare tempo e risorse certe alle attività di controllo e valutazione*
- V. Garantire l'esistenza e potenziare il ruolo di strutture tecniche altamente specializzate nel fornire assistenza al controllo e alla valutazione*
- VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale che abbia competenze adeguate nell'analisi e nella valutazione delle politiche pubbliche*
- VII. Gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti*
- VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'Esecutivo*
- IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea*
- X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione*

I. Dare una risposta concreta all'esigenza di accountability democratica

La capacità degli organi legislativi di esercitare la funzione di controllo in modo incisivo ed efficace dipende dalla loro determinazione nel giocare, fino in fondo, un ruolo da protagonisti nel processo di **accountability democratica**.

Il compito di “*chiedere conto dei risultati ottenuti*”, in rappresentanza dei cittadini, alle amministrazioni incaricate di implementare le politiche è spesso trascurato a favore di altre attività consiliari: esso viene richiamato formalmente nei documenti e negli atti ufficiali, ma non sempre vi sono gli spazi, le risorse, le strutture o gli incentivi necessari a svolgerlo compiutamente.

Con questa Carta, le Assemblee Legislative esprimono la volontà di dotarsi di concreti strumenti istituzionali, legislativi ed organizzativi, che consentano loro di essere gli effettivi interpreti dell'istanza di una maggiore accountability proveniente dalla società.

L'impegno consiste, da un lato, nello svolgere un'azione più attenta di richiesta di informazioni presso gli attori coinvolti nel dare esecuzione alle leggi; dall'altro, nel recuperare un rapporto più stretto con le collettività di riferimento, individuando forme innovative di interazione e di partecipazione.

II. Generare conoscenza condivisa, in una logica non partisan

L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche si ispira ad una logica non partisan, che deve essere salvaguardata nei lavori consiliari attraverso l'adozione di regole e procedure ad hoc. L'assenza di un sistema di garanzie istituzionali, tese ad assicurare l'imparzialità delle informazioni prodotte, comporta un forte rischio di delegittimazione per l'intero processo conoscitivo.

E' indispensabile dunque svincolare la realizzazione di queste attività dallo scontro contingente tra le diverse forze politiche, creando spazi di “neutralità” utili a generare una conoscenza condivisa su quanto è accaduto in seguito all'approvazione di una legge.

Affinché tale filosofia *non partisan* sia rispettata da tutte le forze in campo, ***il compito di promuovere e vigilare la realizzazione di attività di controllo e valutazione deve essere assegnato ad organismi politici autorevoli e super partes***, composti in modo paritario da componenti della maggioranza e dell'opposizione.

Tale principio può tradursi nella costituzione di commissioni o comitati paritetici, istituiti espressamente a questo scopo; oppure nell'attribuzione a gruppi di lavoro formati, in eguale misura, da membri di maggioranza e di opposizione, del compito di presiedere ad approfondimenti su singole politiche. In ogni caso, la finalità di questi organismi è di facilitare la produzione di informazioni utili al formarsi di ***opinioni fondate empiricamente*** sul funzionamento di leggi e politiche. Tali informazioni saranno poi usate dalle commissioni competenti per esprimere considerazioni di merito e prendere decisioni sul modo migliore per intervenire a livello normativo.

III. Porre domande incisive sull'attuazione e gli effetti

L'organo legislativo gioca un ruolo decisivo nella promozione delle attività di controllo e valutazione: senza una richiesta specifica da parte dell'Assemblea, è probabile che molte domande relative all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche siano destinate a non essere mai sollevate. Uno dei principali meccanismi per porre domande incisive è la *clausola valutativa*, ovvero una norma che assegna ai soggetti attuatori della legge il compito di produrre, elaborare e comunicare all'organo legislativo informazioni su tempi, modalità d'implementazione e risultati delle politiche attuate. ***Si ritiene utile che norme contenenti specifici mandati a "rendere conto su attuazione ed effetti" trovino posto nelle leggi più rilevanti.***

Indipendentemente dall'inserimento in legge di clausole valutative, le Assemblee Legislative assumono iniziative finalizzate al controllo e alla valutazione, deliberando lo svolgimento di missioni valutative su leggi già in vigore. A differenza di quel che accade per le clausole, che danno vita a processi informativi di lungo periodo, le missioni sono portate a termine nel corso della stessa Legislatura, durante la quale sono state approvate. A questo proposito è opportuno che siano approvate regole chiare che stabiliscano ***quali soggetti possono proporre la svolgimento delle missioni; in base a quali criteri e da quali organismi sono deliberate; con quali procedure sono realizzate.***

IV. Destinare tempo e finanziamenti certi alle attività di controllo e valutazione

Per accrescere le capacità di controllo e di valutazione delle Assemblee, ***occorre aumentare le risorse a ciò destinate, rispetto a quelle che sono state impiegate fino ad oggi.***

In primo luogo, una parte significativa del tempo dei componenti dell'Assemblea deve essere espressamente dedicata allo svolgimento di queste attività, riconoscendo loro precisi ruoli, responsabilità e compiti nella supervisione delle analisi rivolte al controllo e alla valutazione. Deve essere riconosciuto, con l'adozione di concrete pratiche di lavoro, che i Legislatori hanno il diritto/dovere di conoscere ciò che accade ai provvedimenti che hanno contribuito a varare e delle conseguenze che essi producono nella realtà. Così come avviene per la funzione legislativa, anche ***per l'esercizio della funzione di controllo devono essere riservati adeguati spazi e momenti di lavoro***, in seno sia all'attività che si svolge nelle singole Commissioni, sia a quella svolta in aula.

In secondo luogo, è necessario che al controllo e alla valutazione siano dedicati finanziamenti specifici, in modo tale che sia chiaro il nesso esistente tra la decisione di realizzare indagini, studi ed analisi e gli inevitabili costi connessi alla loro conduzione. Occorre cioè mettere in pratica quanto è già previsto da alcuni Statuti regionali: ***il bilancio regionale, in particolare quello dell'Assemblea Legislativa, deve garantire, ai fini dell'espletamento delle attività di controllo e valutazione, la disponibilità di risorse adeguate.*** Ciò non dovrebbe comportare un aggravio di spese nei bilanci di Assemblee ed Esecutivi; l'impegno consiste piuttosto nell'indirizzare parte delle risorse già disponibili verso l'impiego di strumenti di valutazione, utili anche a produrre risparmi, recuperare eventuali inefficienze e migliorare l'utilizzo delle finanze pubbliche.

V. Potenziare il ruolo di strutture tecniche dedicate

L'esercizio di una funzione così delicata ha bisogno dell'assistenza continua di strutture tecniche altamente specializzate, così come del resto avviene per l'esercizio della funzione legislativa. Queste strutture devono svolgere in modo prioritario il proprio compito di supporto agli organismi politici preposti ad attività di controllo e valutazione. Esse devono disporre di risorse professionali idonee, sia in termini quantitativi che qualitativi, e devono essere in grado di interagire, con autorevolezza e credibilità, con i soggetti che partecipano al processo di controllo e valutazione: membri dell'Assemblea, dirigenti e funzionari delle strutture dell'Esecutivo, ricercatori e valutatori esterni, rappresentanti di enti locali, associazioni di categoria e gruppi di interesse.

Per questo motivo *è importante che venga loro garantita da parte degli organi politici la legittimazione necessaria ad operare e, allo stesso tempo, sia loro riconosciuta un'elevata autonomia professionale* nella conduzione delle attività di analisi.

I compiti principali di tali strutture consistono nel:

- fornire consulenza tecnica ai Legislatori impegnati nella redazione di clausole valutative e nella stesura di proposte per la realizzazione di missioni valutative
- gestire i processi informativi e mantenere alta l'attenzione sui loro esiti
- interagire con le strutture dell'esecutivo responsabili dell'attuazione della politica
- affidare l'incarico di valutazione ad enti di ricerca esterni, ove sia necessario, e seguire lo svolgimento dei lavori;
- facilitare la divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione
- organizzare incontri e momenti di confronto tra i membri delle Assemblee e gli attori interessati alla politica sottoposta a valutazione.

VI. Investire nella formazione di una nuova figura professionale

Le attività connesse all'esercizio della funzione di controllo e valutazione richiedono l'impiego di competenze professionali specifiche e altamente qualificate. Tali competenze, riassumibili nella figura dell'*analista di politiche* e mutate dall'esperienza della ricerca sociale ed economica applicata allo studio di interventi pubblici, non sono tradizionalmente presenti all'interno delle Assemblee Legislative, che contano perlopiù sull'impiego di personale con una preparazione di stampo giuridico. *L'impegno su questo versante è fare in modo che questo nuovo profilo professionale sia riconosciuto ed istituito e che esso possa trovare adeguato spazio nell'organigramma delle Assemblee.*

A questo scopo è necessario adottare modalità di reclutamento e di formazione mirata, che consentano l'acquisizione delle risorse che attualmente mancano. La maturazione di competenze di questo tipo, soprattutto se si operano delle riconversioni professionali, richiede tempo ed un'elevata motivazione personale. Per questa ragione viene qui assunto l'impegno di avviare *percorsi di specializzazione*, che prevedano un'accurata selezione dei partecipanti ed un investimento finalizzato su un numero limitato di persone per ciascuna Assemblea.

VII. Gestire i processi informativi e mantenere l'attenzione sui loro esiti

Uno dei passaggi fondamentali nell'esercizio della funzione di controllo e valutazione riguarda la verifica della corretta applicazione dei mandati informativi contenuti nelle clausole valutative. Senza questo passaggio, l'inserimento di clausole nei testi di legge rischia di essere un'operazione priva di conseguenze. Per scongiurare questo rischio, occorre che ogni Assemblea Legislativa si attrezzi al suo interno per (i) tenere memoria delle scadenze previste per l'invio delle relazioni richieste dalle clausole valutative e, nel caso, segnalare la mancata presentazione; (ii) seguire la realizzazione delle analisi ed eventualmente richiamare i soggetti coinvolti al rispetto del mandato loro assegnato; (iii) richiedere la trasmissione di banche dati informatiche, sulle quali sono basate le elaborazioni; (iv) istituire sedute di commissione dedicate all'esame delle relazioni inviate.

Anche nello svolgimento delle missioni valutative, occorre che siano rispettate alcune condizioni fondamentali, che devono essere già definite nell'atto di approvazione della missione. Tale atto deve come minimo indicare: (a) i componenti dell'Assemblea ai quali è attribuita la responsabilità politica di presiedere la missione e di presentarne gli esiti alla Commissione competente; (b) le risorse dedicate alla realizzazione delle analisi; (c) i tempi necessari per la conclusione dei lavori; (d) il funzionario della struttura che deve gestire i lavori; (e) le procedure da seguire per selezionare l'ente che dovrà realizzare la raccolta delle informazioni e le relative analisi.

VIII. Migliorare le capacità di interlocuzione e di dialogo con l'Esecutivo

L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo presuppone una crescita nelle occasioni di dialogo tra Legislativo ed Esecutivo. Sia nella redazione e nell'applicazione delle clausole, sia nello svolgimento delle missioni, si prevede che tra i due organi si aprano canali di comunicazione e di scambio di informazioni. Queste situazioni di interlocuzione non sono da leggersi in chiave conflittuale, ma devono al contrario essere ricondotte ad una aspirazione comune: ***apprendere nuove lezioni sull'efficacia delle politiche pubbliche.***

Affinché tale aspirazione si compia, occorre che i bisogni conoscitivi di Assemblea ed Esecutivo trovino l'occasione e il modo di saldarsi. ***La chiamata a "rendere conto dei risultati ottenuti" da parte dell'Assemblea non può essere considerato uno strumento per ingerire nelle attività dell'Esecutivo, e nemmeno come il pretesto per individuare le colpe di eventuali carenze, quanto piuttosto come una modalità per stimolare un miglioramento dell'azione pubblica, nel suo complesso.***

Questo principio deve essere applicato nella pianificazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il programma dei lavori consiliari deve prevedere incontri, a cadenza periodica, tra rappresentanti del Legislativo e dell'Esecutivo, che mettano al centro del dibattito gli esiti delle analisi svolte. Inoltre, a livello tecnico, si auspica la costituzione di gruppi di lavoro, ed eventualmente l'organizzazione di momenti di formazione, congiunti. A questo fine possono essere siglati protocolli d'intesa che impegnino i due organi a seguire tali pratiche di collaborazione.

IX. Divulgare gli esiti del controllo e della valutazione

Si garantisce che gli esiti delle attività di controllo e di valutazione abbiano un'ampia diffusione, sia all'interno che all'esterno dell'Assemblea, presso tutti i soggetti interessati.

Tale garanzia, oltre a rappresentare un elemento di trasparenza, costituisce un forte incentivo a condurre analisi serie e rigorose, su argomenti di chiaro interesse per la collettività, e a non sottovalutare gli esiti di tali analisi nell'adozione di decisioni successive.

E' da considerare una buona prassi che le relazioni conclusive delle attività di controllo e valutazione siano fatte sempre oggetto di comunicazione scritta e orale, a tutti i componenti dell'Assemblea, sia attraverso la stesura di note informative, sia con l'organizzazione di seminari e sedute di Commissione ad esse dedicate. Tutta la documentazione inerente – comprensiva degli atti che ne concludono l'esame da parte dell'organo legislativo - viene pubblicata sui siti web delle amministrazioni coinvolte. Sintesi di tali atti sono inoltre inviate alle agenzie di stampa, nonché a quei rappresentanti delle autonomie locali, di associazioni di categoria e di gruppi di interesse, impegnati nell'attuazione della politica in esame. La possibilità di ricevere la documentazione prodotta deve essere concessa ad ogni singolo cittadino che ne faccia richiesta.

X. Allargare i processi decisionali e creare occasioni di partecipazione

Molti Statuti prevedono che le Regioni si adoperino per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e, più in particolare, alle decisioni pubbliche. ***L'esercizio di una rinnovata funzione di controllo da parte delle Assemblee Legislative può contribuire alla realizzazione di questa previsione statutaria attraverso diverse modalità.***

Un primo modo per stimolare la partecipazione consiste nel prevedere che la proposta di condurre missioni valutative, da parte dell'Assemblea, possa provenire anche da soggetti esterni, in vario modo qualificati. Quanto più tale processo di segnalazione sarà trasparente ed accessibile, tanto più sarà alta l'attenzione sugli esiti della successiva valutazione. Un secondo modo è interno al processo informativo indotto da clausole e missioni valutative: nel corso di tale processo si possono creare numerose occasioni di ascolto, da parte dei Legislatori, delle istanze e dei punti di vista espressi dalle differenti componenti della collettività locale. Un terzo modo è legato alla fase di divulgazione degli esiti delle attività di controllo e valutazione. Essa, se ben organizzata, può coinvolgere amministrazioni locali, imprese e cittadini nel dibattito sul successo delle politiche pubbliche; in seno a tale dibattito possono prendere forma le scelte su quale sia il modo migliore di correggere gli interventi esaminati.

Per promuovere in modo efficace la partecipazione, è opportuno sperimentare tecniche e strumenti di lavoro innovativi. Tale principio può tradursi nell'organizzazione di incontri pubblici, durante i quali i membri dell'Assemblea si confrontano, fuori dalle sedi assembleari e in territori neutri, con i cittadini e i vari esponenti della collettività. Oppure può spingersi fino alla costruzione di processi di e-democracy, sfruttando la recente evoluzione dei sistemi informatici, che possono facilitare il dialogo per via telematica tra istituzioni e cittadini.

ESTRATTO DA
IMPARARE A SPENDERE MEGLIO

MANIFESTO DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE REGIONALI A
FAVORE DI UN IMPIEGO DIFFUSO DI STRUMENTI E METODI
PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE POLITICHE

ESTRATTO DAL MANIFESTO DI CAPIRE

IMPARARE A SPENDERE MEGLIO

Con l'approvazione del manifesto le Assemblee legislative regionali propongono cinque azioni in grado di aiutare la produzione e l'utilizzo di evidenza empirica sull'efficacia delle politiche pubbliche.

L'obiettivo è fare in modo che tali azioni entrino immediatamente nell'agenda dei lavori legati al disegno e all'attuazione delle politiche finanziate dai Fondi Strutturali Europei (2014-2020).

I. Accrescere il rigore metodologico e la qualità delle valutazioni condotte

(a) Assicurare risorse adeguate a finanziare analisi rigorose degli effetti delle politiche e destinare una quota delle risorse disponibili per la valutazione dei fondi strutturali alla conduzione di studi randomizzati.

(b) Compiere un'opera di revisione delle valutazioni condotte in questi ultimi anni, al fine di dare indicazioni sui possibili utilizzi e i limiti applicativi delle analisi già effettuate.

II. Legare le decisioni alla disponibilità di evidenza sull'efficacia delle soluzioni

(c) Raccogliere e presentare evidenza empirica per argomentare e sostenere le proposte di policy sottoposte all'attenzione delle Assemblee legislative e degli altri attori che partecipano al processo decisionale.

(d) Impostare il sistema di valutazione nelle prime fasi di disegno delle politiche e fare un maggiore utilizzo di clausole valutative "sunset" con eliminazione automatica di misure e programmi inefficaci.

III. Consentire il libero accesso ai dati e la replicabilità degli studi

(e) Offrire alla comunità dei ricercatori un accesso diretto ai dati individuali di cui dispongono le pubbliche amministrazioni.

(f) Imporre l'obbligo a chi realizza valutazioni utilizzando fondi pubblici di collocare dati e risultati presso un "deposito pubblico" che sia liberamente disponibile a tutti coloro che intendono replicare lo studio.

IV. Comunicare gli esiti delle valutazioni e farne materia di discussione pubblica

(g) Pubblicare tutta l'informazione prodotta sui siti web istituzionali, in modo che sia facilmente reperibile, e curare l'invio dei risultati ad agenzie di stampa e altri soggetti potenzialmente interessati.

(h) Sperimentare strumenti innovativi di confronto pubblico per coinvolgere i cittadini nella realizzazione delle valutazioni e nella discussione dei loro esiti, nonché per renderli partecipi delle scelte collettive che li riguardano.

V. Creare strutture tecniche competenti, specializzate e autorevoli

(i) Compiere un'analisi organizzativa tesa ad esaminare potenzialità e limiti delle strutture interne dedicate allo studio e alla valutazione delle politiche e a indicare possibili cambiamenti per potenziare tale attività.

(l) Sviluppare e reclutare personale con competenze professionali specializzate in analisi e valutazione delle politiche, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione mirati e dedicati alle nuove generazioni.